



MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO II

CIRCOLARE N.5

Prot. N.
Allegati: vari

OGGETTO: Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Alle REGIONI E PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOL-
ZANO
LORO SEDI

Alle PROVINCE

Alle CITTA' METROPOLITANE

Ai COMUNI

Agli ORGANI DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

e, p.c.

Alla CORTE DEI CONTI
- Segretariato Generale
- Sezione delle Autonomie
ROMA

Alla PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Segretariato Generale
- Dipartimento per gli Affari Re-
gionali, il Turismo e lo Sport
- Dipartimento della Protezione
civile
- Struttura di Missione per il
coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia sco-
lastica
- Struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico e per lo
sviluppo delle infrastrutture
idriche
ROMA

Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi
ROMA

Al MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli affari interni
e territoriali
ROMA

Al GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

All' UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA
SEDE

All' UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE
SEDE

All' ISTAT
Via Cesare Balbo, n. 16
ROMA

All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, n. 46
ROMA

All' U.P.I.
Piazza Cardelli, n. 4
ROMA

Al CINSEDO
Via Parigi, n. 11
ROMA

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO
STATO
LORO SEDI

INDICE

PREMESSA	pag.	1-3
A. Enti assoggettati alle nuove regole di finanza pubblica	pag.	4
A.1 Regioni e Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni	pag.	4
A.2 Roma Capitale	pag.	5
A.3 Autonomie speciali	pag.	5
B. Determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica per il triennio 2016-2018	pag.	6
B.1 Indicazioni generali	pag.	6
B.2 Fondo pluriennale vincolato	pag.	7-8
B.3 Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondi spese e rischi futuri	pag.	8-10
B.4 Effetti dei Patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso	pag.	10-11
C. Riflessi delle nuove regole sulle previsioni di bilancio e sulla gestione	pag.	12
C.1 Prospetto allegato al bilancio di previsione	pag.	12-14
C.2 Gestione: aggiornamento del prospetto allegato al bilancio di previsione	pag.	14
C.3 Contenimento della spesa	pag.	14-15
D. Esclusioni	pag.	16
D.1 Contributo di 1.900 milioni di euro (Regioni)	pag.	16
D.2 Contributo di 390 milioni di euro (Comuni)	pag.	16
D.3 Edilizia scolastica (Enti locali)	pag.	17
D.4. Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	pag.	18
D.5 Bonifica ambientale (Enti locali)	pag.	18
D.6 Museo Nazionale della Shoah (Roma Capitale)	pag.	19

E. Patti di solidarietà	pag. 20-21
E.1 Patto regionalizzato	pag. 21-23
E.2 Patto orizzontale nazionale	pag. 23-24
E.3 Tempistica e adempimenti	pag. 24-25
F. Monitoraggio	pag. 26-27
G. Certificazione	pag. 28
G.1 Certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica	pag. 28-29
G.2 Ritardato invio della certificazione relativa al nuovo saldo di finanza pubblica e nomina del commissario <i>ad acta</i> (Enti locali)	pag. 29-30
G.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione relativa al nuovo saldo di finanza pubblica	pag. 30
H. Sanzioni	pag. 31
H.1 Tipologia di sanzioni per il mancato conseguimento del nuovo saldo di finanza pubblica	pag. 31-33
H.2 Sanzioni conseguenti all'accertamento del mancato conseguimento del nuovo saldo di finanza pubblica in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce	pag. 34
I. Patto di stabilità interno 2015 (Enti locali)	pag. 35
I.1 Certificazione del patto di stabilità interno 2015	pag. 35-37
I.2 Ritardato invio della certificazione relativa al patto di stabilità interno 2015 e nomina del commissario <i>ad acta</i>	pag. 37-39
I.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione relativa al patto di stabilità interno 2015	pag. 39-40
I.4 Tipologia di sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o ad anni precedenti	pag. 41-44
I.5 Sanzioni conseguenti all'accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali in un periodo successivo all'anno seguente	

a quello cui la violazione si riferisce	pag. 44
L. Misure antielusive delle nuove regole di finanza pubblica	pag. 45-46
M. L'attività di controllo della Corte dei conti	pag. 47-50
N. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della circolare	pag. 51-52

Allegati

Allegato 1 - ACCESSO WEB/16 – Modalità di accreditamento e modifica anagrafica

Allegato 2 - PATTI DI SOLIDARIETA' 2014-2015

Allegato 3 - Prospetto allegato al bilancio di previsione

Allegato 4 - Scadenzario

PREMESSA

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Il documento conclusivo della "Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio", approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati in data 10 novembre 2015, ha sottolineato che, al pari dell'articolo 15 della citata legge n. 243 del 2012 relativo al bilancio dello Stato, anche il capo IV (in materia di "Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico") "dovrebbe applicarsi al bilancio approvato nel 2016 per l'anno successivo" e, quindi, a decorrere dall'anno 2017.

Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti: Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

Con riguardo al patto di stabilità interno degli enti locali relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti, si segnala che il comma 707 del richiamato articolo 1, oltre a confermare gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno

2015 di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, conferma altresì l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del medesimo articolo 31. Inoltre, il citato comma 707, ultimo periodo, specifica che sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione, negli anni 2014 e 2015, dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. Analogamente, per le regioni a statuto ordinario e per la regione Sardegna restano fermi gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015 di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio relativo all'anno 2015.

La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. Al riguardo, il comma 729 introduce una priorità nell'assegnazione degli spazi ceduti dalle regioni a favore delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

E' confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.

Inoltre, limitatamente all'anno 2016, i commi 20 e 683 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, prevedono l'esclusione, rispettivamente, del contributo di 390 milioni di euro complessivi attribuito ai comuni nonché del contributo di 1.900 milioni di euro complessivi attribuito alle regioni, dalle entrate finali valide per la verifica del saldo di finanza pubblica.

La legge di stabilità 2016 prevede, altresì, l'esclusione dal computo del saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, nel limite massimo di 480 milioni di euro, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica (comma 713), nonché degli interventi di bonifica ambientale nel limite massimo di 20 milioni di euro (comma 716). Ulteriori esclusioni di spesa per l'anno 2016 sono previste a favore degli enti locali delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 441) e per le spese sostenute da Roma capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah (comma 750).

Da ultimo, si evidenzia che l'articolo 1, comma 762, della legge di stabilità 2016, tenuto conto dell'introduzione delle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, interviene a preci-

sare che le norme relative al contenimento della spesa di personale che presuppongono il rispetto del patto di stabilità interno si intendono ora riferite al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Inoltre, per i comuni non sottoposti fino al 2015 alle regole del patto di stabilità interno (comuni fino a 1.000 abitanti), si precisa che, in materia di spesa di personale, continuano ad applicarsi le disposizioni specifiche ad essi riferite.

A. ENTI ASSOGGETTATI ALLE NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

A.1 Regioni e Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni

L'articolo 1, comma 709, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Sono assoggettati, pertanto, alle nuove regole di finanza pubblica le regioni e le Province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni. Al riguardo, si segnala che, qualora sia approvato in via definitiva l'emendamento 4.64 al disegno di legge A.C. 3513-A di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (enti derivanti da fusione per unione o gli enti incorporanti a seguito di fusione per incorporazione) previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro la data del 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle nuove regole decorre dal 1° gennaio 2017.

Gli enti locali che sono soggetti per la prima volta al concorso degli obiettivi di finanza pubblica e che, quindi, sono tenuti alla comunicazione del monitoraggio e alla certificazione, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password. Qualora il nuovo ente disponga già di credenziali d'accesso ad altri applicativi del Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà utilizzare le stesse credenziali per accedere all'applicativo "pareggiobilancio".

Gli enti già accreditati al sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, possono utilizzare il codice identificativo e la password già in uso per accedere al nuovo sistema web del "pareggiobilancio". Per gli utenti già accreditati viene richiesto esclusivamente l'aggiornamento, ovvero l'integrazione dei dati già presenti, al fine di favorire un canale sempre più efficace di comunicazione.

Si segnala che la password scade dopo 180 giorni dall'ultimo accesso nel sito del patto di stabilità interno. Pertanto, se entro 180 giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di accreditamento e integrazione dell'anagrafica si veda l'allegato ACCESSO WEB/16 alla presente Circolare (Allegato 1).

A.2 Roma Capitale

In considerazione della specificità della città di Roma quale Capitale della Repubblica, il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che ha dato attuazione al nuovo ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ha previsto una particolare procedura per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte del Comune di Roma.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 61 del 2012 prevede che Roma capitale concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale.

A.3 Autonomie speciali

Anche le Autonomie speciali sono tenute a garantire, dall'esercizio 2016, l'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria, fermo restando, negli anni 2016 e 2017 per le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia, nonché per le Province autonome di Trento e Bolzano, la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) come attuata dagli Accordi sottoscritti con lo Stato.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 734, della legge di stabilità 2016, per gli anni 2016 e 2017, nei confronti delle predette regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano non si applica il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 1, comma 723, della richiamata legge di stabilità 2016 a carico degli enti territoriali che non conseguono l'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza.

Diversamente, la regione Sardegna – alla quale, già a decorrere dall'anno 2015, non si applicano i limiti di spesa previsti dal citato comma 454 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 42, comma 10, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 – è soggetta alla medesima disciplina concernente i vincoli di finanza pubblica prevista per le regioni a statuto ordinario e per gli enti locali.

B. DETERMINAZIONE DEL NUOVO SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER IL TRIENNIO 2016-2018**B.1 Indicazioni generali**

La nuova disciplina prevede che tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato dai patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 (cfr. paragrafo E) e fermo restando quanto previsto dal comma 707, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016. Quest'ultimo comma specifica che sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (cfr. paragrafo B.4).

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli:

ENTRATE FINALI

- 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- 2 – Trasferimenti correnti
- 3 – Entrate extratributarie
- 4 – Entrate in c/capitale
- 5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie

SPESE FINALI

- 1 – Spese correnti
- 2 – Spese in c/capitale
- 3 – Spese per incremento di attività finanziarie.

Per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (cfr. paragrafo B.2).

Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (cfr. paragrafo B.3).

B.2 Fondo pluriennale vincolato

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo pluriennale vincolato. Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta 'potenziata' di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il Fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata dell'entrata esclusivamente il Fondo pluriennale vincolato costituito dal riaccertamento ordinario e straordinario dei residui. Il Fondo pluriennale vincolato è formato, altresì, nei casi specifici riferiti alla premialità ed al trattamento accessorio del personale dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo, e per la copertura di spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile (di cui all'allegato n. 4/2, paragrafo 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011).

La disciplina generale del Fondo pluriennale vincolato prevede che, alla fine dell'esercizio, nel caso in cui l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa (compresi quelli relativi al Fondo pluriennale vincolato), costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio.

In deroga alla disciplina generale, il principio contabile specifica che possono essere finanziate dal Fondo pluriennale vincolato (e solo ai fini della sua determinazione):

- a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esigibili negli esercizi successivi anche se non interamente impegnate. La costituzione del Fondo per l'intero quadro economico è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, anche se relative solo ad alcune voci, escluse le spese sostenute per la progettazione;

- b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorché non impegnate). Per quanto attiene le voci del quadro economico valgono i vincoli di cui al punto a).

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il Fondo pluriennale vincolato si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il Fondo pluriennale vincolato deve essere ridotto di pari importo.

Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione del saldo finale di competenza, gli enti, pertanto, sommano all'ammontare delle entrate accertate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e sommano al totale delle somme impegnate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente e in conto capitale.

In sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dovranno essere indicati gli importi del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, risultanti nel rendiconto di gestione.

B.3 Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondi spese e rischi futuri

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 3.3 viene disciplinato il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si tratta di un fondo, stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente e in conto capitale, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione, e nel corso della gestione, sono:

- a) Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste

- b) Fondi speciali (solo per le regioni e le Province autonome)
- c) Fondo contenziosi
- d) Fondo perdite società partecipate
- e) Altri fondi spese e rischi futuri.

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, di cui alla lettera a), è uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della flessibilità di bilancio, individuando all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare nel corso dell'esercizio e di modificare i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per gli enti locali il predetto fondo è stanziato in misura non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza previste in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

I Fondi speciali di cui alla lettera b) sono iscritti nel bilancio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (articolo 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011).

Il Fondo contenziosi, di cui alla lettera c), è accantonato dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h). Si è, pertanto, in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l'ente non può impegnare alcuna spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, l'ente deve conservare l'impegno e non effettuare l'accantonamento per la parte impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Il Fondo perdite società partecipate di cui alla lettera d) è previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013, nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dagli enti presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo.

Da ultimo, i Fondi di cui alla lettera e), riguardanti passività potenziali, possono essere previsti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, tenendo conto delle specificità di ciascun ente:

Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non considerano tra le spese finali il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i Fondi di cui alle lettere c), d) ed e) destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste di cui alla lettera a), essendo uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, non viene considerato tra i Fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Anche i Fondi speciali di cui alla lettera b), in quanto destinati a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso di approvazione, non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i Fondi di cui alle lettere c), d) ed e) destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione non sono considerati tra le spese finali.

Ciò amplia la capacità di spesa degli enti permettendo, ad esempio, di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità - esclusivamente per la quota non finanziata dall'avanzo e per i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione - l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio. La possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio, permetterà di avere effetti positivi sugli investimenti.

B.4 Effetti dei Patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso

Come già anticipato, la nuova disciplina prevede che gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato per effetto dell'adesione ai nuovi patti di solidarietà relativi all'anno 2016 (articolo 1, commi da 728 a 732 della legge di stabilità 2016) e fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali relativi agli obiettivi del patto di stabilità interno (comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012). Il saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali di ciascun ente è, pertanto, rideeterminato tenendo conto degli effetti connessi alla sua partecipazione ai patti di solidarietà negli anni 2014, 2015 e 2016.

Al fine di agevolare l'attività di programmazione di ciascun ente locale, è stato predisposto l'allegato "PATTI DI SOLIDARIETA' 2014-2015" (Allegato 2) contenente, per ciascuna città metropoli-

tana, provincia e comune, gli importi delle variazioni al predetto saldo finale di competenza per l'anno 2016 connesse agli effetti derivanti dalla partecipazione ai patti di solidarietà relativi agli anni 2014 e 2015.

Al riguardo, si precisa che, nel caso in cui l'ente ha acquisito spazi finanziari negli anni 2014 e 2015, l'importo indicato nel suddetto allegato ha segno positivo nel 2016 (restituzione) e, pertanto, nell'anno 2016, l'ente dovrà conseguire un saldo positivo tra le entrate finali e le spese finali maggiore o uguale agli spazi finanziari acquisiti. A titolo esemplificativo, nel caso di un importo pari a + 100 (in migliaia di euro) riferito alla restituzione di competenza dell'anno 2016 degli spazi finanziari precedentemente acquisiti, le entrate finali, in termini di competenza, dovranno essere superiori alle spese finali, in termini di competenza, per un importo almeno pari a 100 (in migliaia di euro) e, conseguentemente, il saldo finale di competenza di cui alla lettera O del "Prospetto allegato al bilancio di previsione" (Allegato 3) (cfr. paragrafo C.1) dovrà essere algebricamente uguale o maggiore a +100 (in migliaia di euro).

Invece, nel caso in cui l'ente ha ceduto spazi finanziari negli anni 2014 e 2015, l'importo indicato nel suddetto allegato ha segno negativo (recupero) e, pertanto, nell'anno 2016 l'ente potrà conseguire un saldo negativo tra le entrate finali e le spese finali minore o uguale agli spazi finanziari ceduti. A titolo esemplificativo, nel caso di un importo pari a - 100 (in migliaia di euro) riferito al recupero di competenza dell'anno 2016 degli spazi finanziari precedentemente ceduti, le entrate finali, in termini di competenza, potranno essere minori alle spese finali, in termini di competenza, fino a un importo pari a 100 (in migliaia di euro) e, conseguentemente, il saldo finale di competenza di cui alla lettera O, del "Prospetto allegato al bilancio di previsione" (Allegato 3) (cfr. paragrafo C.1) potrà essere algebricamente uguale o maggiore a -100 (in migliaia di euro).

Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica degli obiettivi di saldo, rideterminato per effetto delle variazioni (positive o negative) connesse all'applicazione dei patti di solidarietà negli anni 2014 e 2015, è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle nuove norme afferenti ai patti di solidarietà fra enti territoriali per l'anno 2016 (cfr. paragrafo E).

Per l'inserimento degli importi derivanti dagli effetti dei patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso nel "Prospetto allegato al bilancio di previsione" si rinvia al paragrafo dedicato (cfr. paragrafo C.1).

C. RIFLESSI DELLE NUOVE REGOLE SULLE PREVISIONI DI BILANCIO E SULLA GESTIONE

C.1 Prospetto allegato al bilancio di previsione

L' articolo 1, comma 712, della legge di stabilità 2016, prevede che gli enti territoriali, a decorrere dall'anno 2016, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza. La disposizione specifica che, a tal fine, non vengono considerati gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione (cfr. paragrafo B.3).

Restano fermi gli equilibri previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (per le regioni) e dall'articolo 162, comma 6, del TUEL (per gli enti locali).

Il prospetto, definito ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ovvero con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (ARCONET), è stato predisposto tenendo conto dei seguenti elementi:

- Inclusione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, per il solo anno 2016 (cfr. paragrafo B.2);
- Esclusioni di entrata e di spesa degli enti locali (cfr. paragrafo D);
- Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondi spese e rischi futuri, destinati a confluire nel risultato di amministrazione (cfr. paragrafo B.3);
- Effetti dei patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso (cfr. paragrafi B.4 ed E).

Al riguardo, si segnala che il richiamato prospetto, da compilarsi per tutto il triennio 2016 - 2018 sulla base delle regole di finanza pubblica previste dalla legge di stabilità 2016 - è stato approvato dalla Commissione ARCONET nella seduta del 20 gennaio 2016 ed è in corso di definizione l'iter del relativo decreto.

Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, è indicato alla lettera O, di cui al "Prospetto allegato al bilancio di previsione" (Allegato 3) ed è dato dalla somma algebrica del Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (lettera A), del Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in con-

to capitale al netto delle quote finanziate da debito (lettera B), delle Entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera H) e delle Spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera N). L'inclusione nel saldo di riferimento del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente da ricorso all'indebitamento, come più volte richiamato, è prevista per il solo anno 2016.

Il saldo così individuato deve tenere conto degli effetti dei patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso; la seconda parte del prospetto prevede, infatti, l'eventuale dettaglio degli effetti dei patti di solidarietà che porta all'equilibrio finale non negativo (pari o superiore a zero). In merito a quest'ultima sezione occorre segnalare che l'importo di cui agli effetti derivanti dai patti di solidarietà degli anni precedenti deve essere indicato con segno algebrico opposto a quello riportato nell'allegato "PATTI DI SOLIDARIETA' 2014-2015" (Allegato 2) (cfr. paragrafo B.4). Ne consegue, pertanto, che, nel caso di restituzione di spazi acquisiti dall'ente negli anni 2014 e 2015, l'importo deve essere indicato con il segno negativo. Nel caso, invece, di recupero spazi ceduti dall'ente negli anni 2014 e 2015, l'importo deve essere indicato con il segno positivo.

Da ultimo, si evidenzia che è stata prevista la possibilità di inserire, già in sede di predisposizione del bilancio di previsione, l'importo degli spazi finanziari che si prevede di cedere nel corso del triennio (2016-2018) per i patti nazionali e regionali (cfr. paragrafo E). In tal modo è garantito, già in sede di redazione del bilancio previsionale, il rispetto dell'equilibrio finale (pari o superiore a zero) comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali, desunto dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate finali e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" (lettera O) e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio 2016 (solo cessione) e degli esercizi precedenti (cessione e recupero).

La disposizione in parola mira, infatti, a far sì che il rispetto delle regole del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica costituisca un vincolo all'attività programmatica dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare già in sede di approvazione del bilancio di previsione. Il bilancio oggetto di approvazione deve pertanto consentire il rispetto del saldo di finanza pubblica, come determinato nel prospetto di cui al comma 712, e non risulta possibile addvenire all'approvazione di un bilancio difforme. Nel caso di bilancio già approvato e difforme l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza. Il prospetto, allegato al bilancio di previsione, è conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del de-

creto di cui all'articolo 11, comma 11, del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Infine, si fa presente che anche il prevedibile sfioramento del saldo obiettivo di finanza pubblica, evidenziato già nel corso della gestione finanziaria, può essere oggetto di verifica e di segnalazione da parte della magistratura contabile affinché gli organi elettivi possano adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la situazione finanziaria dell'ente.

C.2 Gestione: aggiornamento del prospetto allegato al bilancio di previsione

Nel corso della gestione finanziaria, è possibile apportare variazioni al bilancio di previsione approvato, tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dagli articoli 175 e 176 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Nel caso in cui le variazioni apportate nel corso della gestione comportino delle rettifiche al prospetto allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafo C.1), l'ente provvede ad adeguare il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica e lo allega alla delibera dell'organo consiliare, ovvero al provvedimento amministrativo nei casi espressamente previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dai commi 5-bis e 5-quater, dell'articolo 175 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il prospetto allegato al bilancio di previsione è aggiornato, con le medesime modalità, anche per l'eventuale modifica degli importi derivanti dagli effetti dei patti nazionali e regionali relativi all'anno 2016.

C.3 Contenimento della spesa

Per quanto concerne la gestione della spesa, l'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l'anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi C.1 e C.2). La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità discipli-

nare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in virtù delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, provvede ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali volte a rilevare anche scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica ed eventuali comportamenti elusivi.

D. ESCLUSIONI

Le esclusioni di entrata e di spesa dalle entrate finali e dalle spese finali, in termini di competenza, valide per il rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, determinato per ciascun ente, sono esclusivamente quelle previste per il solo anno 2016, dai commi 20, 441, 683, 713, 716 e 750, dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016.

Ne consegue che non sono consentite esclusioni dal saldo di finanza pubblica, di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle norme di seguito riportate, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

D.1 Contributo di 1.900 milioni di euro (Regioni)

Il comma 683 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, dalle entrate finali valide per la verifica del saldo di finanza pubblica, del contributo di 1.900 milioni di euro complessivi attribuito alle regioni. Il predetto contributo, ripartito fra ciascuna regione come indicato nell'allegato n. 7 annesso alla citata legge, può essere modificato a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

D.2 Contributo di 390 milioni di euro (Comuni)

Il comma 20 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, dalle entrate finali valide per la verifica del conseguimento del saldo di finanza pubblica, del contributo di 390 milioni di euro complessivi attribuito ai comuni.

L'attribuzione dell'importo a ciascun comune è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014 (G.U. 21 novembre 2014, n. 271 – S.O.).

D.3 Edilizia scolastica (Enti locali)

Il comma 713 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, nella misura massima di 480 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo le modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica.

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:

- a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014;
- b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;
- c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 aprile 2016, sono individuati gli enti locali beneficiari e l'importo dell'esclusione. Nel caso in cui le richieste eccedano la disponibilità, la ripartizione degli spazi finanziari avviene in misura proporzionale alle singole richieste.

Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

D.4 Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Per il solo anno 2016, il comma 441 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 dispone a favore degli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, l'esclusione, dalle spese finali valide per la verifica del conseguimento dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro.

L'ammontare delle spese da escludere per ciascun ente dalle spese finali per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica è determinato dalla regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione.

Entro il 30 giugno 2016, le regioni dovranno comunicare i suddetti importi al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati.

D.5 Bonifica ambientale (Enti locali)

L'articolo 1, comma 716, della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, nella misura massima di 20 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito.

A tal fine, gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di bonifica ambientale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 aprile 2016, sono individuati gli enti locali beneficiari e l'importo dell'esclusione. Nel caso in cui le richieste eccedano la disponibilità, la ripartizione avviene su base proporzionale alle singole richieste.

D.6 Museo Nazionale della Shoah (Roma Capitale)

Il comma 750 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, nella misura massima di 3 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, delle spese sostenute da Roma Capitale, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah.

E. PATTI DI SOLIDARIETÀ

La legge di stabilità 2016, all'articolo 1, commi da 728 a 731, conferma la disciplina previgente in materia di patti regionalizzati di solidarietà introdotti dal legislatore al fine di favorire gli investimenti degli enti locali attraverso meccanismi di flessibilità orizzontale e verticale a livello regionale. I patti regionalizzati consentono alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti ed il recupero o la restituzione degli spazi finanziari nel biennio successivo.

Con il patto nazionale orizzontale di cui al comma 732 dell'articolo 1, invece, gli enti locali di tutto il territorio possono scambiare spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo.

Giova precisare che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarietà, ivi incluso il patto orizzontale nazionale, sono attribuiti agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Si ritiene, pertanto, che gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito dei predetti meccanismi devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

A tal fine, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 720 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare impegni di spesa in conto capitale. In assenza di tale attestazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

Si ritiene che la norma sia correttamente applicata se l'importo degli impegni in conto capitale effettuati, a decorrere dalla data di comunicazione degli spazi finanziari concessi mediante i patti di solidarietà, non è inferiore ai medesimi spazi finanziari concessi.

A tal proposito, in sede di monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla nuova disciplina del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica e per l'acquisizione dei relativi elementi informativi utili, è prevista la rilevazione degli impegni di spesa in conto capitale di cui, rispettivamente, ai commi 728 e seguenti e 732 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per impegni di spesa in conto capitale, non

potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell'obiettivo 2016, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivo del biennio successivo.

A decorrere dall'anno 2016, i predetti impegni di spesa in conto capitale sono, altresì, oggetto di monitoraggio nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarietà.

E.1 Patto regionalizzato

I commi da 728 a 731 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 introducono meccanismi di flessibilità della regola del nuovo obiettivo di finanza pubblica in ambito regionale mediante i quali le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo allo scopo di favorire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali del territorio regionale e della regione stessa. In particolare, il comma 729 prevede che gli spazi finanziari ceduti dalla regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

La procedura è stata articolata in due tempi al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti: il comma 730, infatti, dispone che gli enti locali possono comunicare all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle Province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. A seguito di tali comunicazioni, le regioni e le Province autonome, entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o Provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si precisa che l'ultimo periodo del comma 730 prevede che gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni di spesa in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 710. Tale disposto normativo trova fondamento nello

specifico vincolo di destinazione degli spazi finanziari attribuiti mediante le procedure dei patti di solidarietà. Pertanto, gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Da ciò ne discende che gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito delle predette procedure devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

Il comma 731 prevede, inoltre, che agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo di saldo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti obiettivi di saldo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti, deve risultare, per ogni anno del biennio successivo, pari a zero.

Infine, con riguardo alle comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze previste ai fini dell'applicazione del patto regionalizzato, si precisa che le stesse, oltre a contenere la deliberazione di Giunta regionale, devono indicare, per ciascun ente, l'ammontare degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresì, del recupero nel biennio successivo. Lo schema di riparto e attribuzione spazi da utilizzare ai fini della deliberazione della Giunta regionale è reso disponibile all'interno del sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Le regioni devono trasmettere le informazioni di dettaglio riferite a ciascun ente locale mediante il sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, utilizzando il modello disponibile all'interno dell'applicativo; all'interno della sezione dedicata deve essere, altresì, allegata la deliberazione della Giunta regionale, completa delle tabelle allegate alla medesima deliberazione in formato pdf, redatte secondo il modello compilato mediante il sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Per gli anni 2016 e 2017, le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e degli Accordi sottoscritti con lo Stato, operano la compensazione a valere sui rispettivi obiettivi del patto di stabilità interno. In particolare, la regione Sicilia e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile e la regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di

Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno. Diversamente la regione Sardegna – alla quale, già a decorrere dall’anno 2015, non si applicano i limiti di spesa previsti dal citato comma 454 della legge n. 228 del 2012 e le disposizioni in materia di patto di stabilità, ai sensi dell’articolo 42, comma 10, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 – opera la compensazione a valere sul saldo finale di competenza di cui al comma 710 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016.

E.2 Patto orizzontale nazionale

La richiamata legge di stabilità 2016, al comma 732 dell’articolo 1, prevede che gli enti locali possono ricorrere al patto orizzontale nazionale al fine di cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, rispetto al saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 710.

Più precisamente, gli enti locali che nel 2016 prevedono di conseguire un differenziale negativo, rispetto al saldo finale di competenza di cui al predetto comma 710, possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite i patti regionalizzati verticali e orizzontali (cfr. paragrafo E.1), entro il termine perentorio del 15 giugno 2016, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web di cui all’indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> appositamente predisposto, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere impegni di spesa in conto capitale nell’esercizio in corso.

Gli enti locali che nel 2016, invece, prevedono di conseguire un differenziale positivo, rispetto al saldo finale di competenza di cui al predetto comma 710, possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 giugno 2016, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web di cui all’indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> appositamente predisposto, gli spazi finanziari che intendono cedere.

Entro il medesimo termine gli enti locali possono variare le quote eventualmente già comunicate.

Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l’attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti.

All’ente che acquisisce spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l’obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita; all’ente che cede spazi finanziari, invece,

l'obiettivo è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti.

La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 luglio 2016, aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati dalla acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

E.3 Tempistica e adempimenti¹

Patto regionalizzato

- le regioni e le Province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali (e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali degli enti locali) dando priorità, nell'assegnazione degli spazi ceduti, alle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011;
- entro il **15 aprile**: gli enti locali comunicano alla regione o Provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere;
- entro il **30 aprile**: le regioni e le Province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze mediante il sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
- entro il **15 settembre**: gli enti locali comunicano alla regione o Provincia autonoma, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari ancora necessari per effettuare esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere;
- entro il **30 settembre**: le regioni e le Province autonome definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> con riferimento

¹ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 229/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della L.r. Sardegna n. 16/2010, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non è consentito alle regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica, impedendo in tal modo al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare l'attività di monitoraggio del patto di stabilità interno. La piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica comporta, infatti, che "la competenza statale non si esaurisca con l'esercizio del potere legislativo, ma implichi anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo" (come già affermato dalla Corte in precedenti sentenze).

a ciascun ente locale e alla regione o Provincia autonoma stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Patto orizzontale nazionale

- entro il **15 giugno**: gli enti locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo/negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante il sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nell'esercizio in corso impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere;
- entro il **10 luglio**: il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunica agli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari il saldo obiettivo rideterminato, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

F. MONITORAGGIO

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla nuova disciplina per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica e per l'acquisizione dei relativi elementi informativi utili, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Più precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, conseguito nell'anno di riferimento e rilevate alla data del 30 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre 2016, al netto delle esclusioni previste dalle altre norme (segnatamente, dai commi 20, 441, 683, 713, 716 e 750, dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016). I dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e, con riferimento all'ultimo monitoraggio, quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Inoltre, al fine di consentire la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica ed evidenziare, già nel corso della gestione, gli scostamenti intervenuti rispetto ai dati previsionali, in sede di monitoraggio gli enti trasmettono, altresì, le informazioni del prospetto obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 712, della legge di stabilità 2016 (cfr paragrafi C.1 e C.2), nonché le previsioni assestate per l'anno 2016 desunte dall'aggiornamento obbligatorio del predetto prospetto, a seguito delle variazioni di bilancio deliberate nel corso dell'esercizio.

Il monitoraggio, ai soli fini conoscitivi, prevede due ulteriori sezioni, da compilare a cura dell'ente, contenenti le seguenti informazioni:

- Fondo crediti dubbia esigibilità, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 in assenza della gradualità, per il triennio 2016-2018;
- Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, per gli anni 2017-2018.

Infine, come già anticipato nel paragrafo E, gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarietà, ivi incluso il patto orizzontale nazionale, e non utilizzati per sostenere impegni di spesa in conto capitale, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell'obiettivo 2016, attraverso la ride-

terminazione del saldo obiettivo 2016 finale, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. Gli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo dei patti orizzontali, regionalizzato e nazionale, nei limiti degli stessi e secondo le modalità sopra descritte, troveranno evidenza in una apposita voce del modello del monitoraggio 2016.

Si ricorda che a decorrere dall'anno 2016, i predetti impegni di spesa in conto capitale saranno, altresì, oggetto di monitoraggio nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Da ultimo, si soggiunge che il comma 733 introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

G. CERTIFICAZIONE

G.1 Certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica

Con riguardo alla nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, il comma 720 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 stabilisce, che ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti, secondo quanto previsto dal comma 719, con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (per la certificazione degli enti locali) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (per la certificazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano).

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica.

Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria la certificazione già trasmessa telematicamente.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento

dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applica solo la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (comma 723, lettera e), dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016).

Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, si ritiene che i trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, di cui al richiamato comma 720, decorrano dall'eventuale nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del TUEL.

G.2 Ritardato invio della certificazione relativa al nuovo saldo di finanza pubblica e nomina del commissario *ad acta* (Enti locali)

Il comma 721 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 disciplina il ritardato invio della certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica.

In tale ipotesi, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualità di commissario *ad acta*, di curare l'assolvimento dell'adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione è trasmessa dal commissario *ad acta* entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 723, lettere e) ed f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese.

L'invio della certificazione, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, anche nel caso di rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

- comporta l'applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore rispetto ai corrispondenti impegni effettuati nell'esercizio precedente, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 723, lettere da c) a f);

- non dà diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione. Pertanto, decorso il predetto termine il perdurare dell'inadempimento sarà comunicato al Ministero dell'interno ai fini della definitiva non erogazione di risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.

G.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione relativa al nuovo saldo di finanza pubblica

Con riguardo alla nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, si segnala che il comma 722 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 prevede che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, le regioni e gli enti locali non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedentemente inviate. Sono comunque tenuti a trasmettere una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo le regioni e gli enti locali che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo.

Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento" del proprio posizionamento rispetto al nuovo obiettivo di saldo, il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

- a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo, in caso di mancato conseguimento del nuovo obiettivo di saldo già accertato con la precedente certificazione;
- b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo;
- c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo, evidenzia una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti che sulla base delle precedente certificazione risultano non aver rispettato il nuovo obiettivo di saldo, non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.

H. SANZIONI

H.1 Tipologia di sanzioni per il mancato conseguimento del nuovo saldo di finanza pubblica

Il comma 723 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 elenca le sanzioni da comminare agli enti in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710. In particolare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio** per le città metropolitane e le province **o del fondo di solidarietà comunale** per i comuni in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Allo stesso modo, le province della Regione siciliana e della regione Sardegna inadempienti sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o Province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;

b) la regione è tenuta a **versare all'entrata del bilancio dello Stato**, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è inviata;

c) l'ente **non può impegnare spese correnti**, con imputazione all'esercizio successivo a quello dell'inadempienza, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni imputati all'anno precedente a quello di riferimento; pertanto, per l'anno 2017, in caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2016, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore agli impegni effettuati nell'anno 2015, così come risultano dal rendiconto della gestione dell'ente (per le regioni al netto delle spese per la sanità);

d) l'ente **non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti**; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ovvero: assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap - cosiddetto upfront -, operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Costituisce indebitamento, altresì, il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti locali rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Si soggiunge che, ai sensi del comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, gli enti locali non possono ricorrere ad indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.

Il divieto di ricorrere ad indebitamento non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è desti-

nato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale, nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando il contratto, anche se definito "di leasing operativo", stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede la facoltà di riscattare il bene. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto).

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;

e) l'ente **non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di questa disposizione;

f) l'ente è **tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza** del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano nell'anno successivo a quello dell'inadempienza. Conseguentemente, l'inadempienza nel 2016 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2017.

H.2 Sanzioni conseguenti all'accertamento del mancato conseguimento del nuovo saldo di finanza pubblica in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce

Il comma 724 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 dispone che, nei confronti degli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, l'applicazione delle sanzioni avviene nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo.

La sanzione relativa alla rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui alla lettera f) del comma 723, è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

I. PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015 (ENTI LOCALI)

E' confermata la disciplina relativa alla certificazione del patto di stabilità interno 2015 di cui all'articolo 31, commi 19, 20 e 20-bis, della legge n. 183 del 2011, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2015 e precedenti (comma 707).

I.1 Certificazione del patto di stabilità interno 2015

Come già anticipato, il comma 707 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 fa salvi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificando il comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ha disposto, a partire dal 2014, la sostituzione dell'invio della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno dal formato cartaceo (a mezzo raccomandata) al formato digitale con l'invio telematico, prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale".

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale. Pertanto, gli enti locali non devono trasmettere anche per posta ordinaria la certificazione già inviata telematicamente.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2015, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, le risultanze al 31 dicembre 2015 del patto di stabilità interno (articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183). Le città metropolitane subentrate dal 1° gennaio 2015 alle province omonime ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, sono tenute, con le medesime modalità ed entro lo stesso termine, all'invio della certificazione del rispetto del patto di stabilità interno 2015 delle province omonime.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013², del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data di riferimento è quella risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema web che attesta che la certificazione risulta nello stato di "Inviato e Protocollato".

Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2015, inseriti in sede di monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2016 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del "Monitoraggio".

La funzione di acquisizione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2015. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2015.

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria Generale dello Stato, è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione (entro il 29 giugno 2016), i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, il sistema web genera automaticamente un ulteriore prospetto utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011. Tale prospetto consente l'individuazione degli enti ai quali non

² Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

si applica la sanzione di cui alla predetta lettera a) del comma 26 inerente alla riduzione delle risorse finanziarie.

Inoltre, si segnala che secondo quanto disposto dall'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge n. 16 del 2012, i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" 2015, devono attestare, mediante la compilazione di un ulteriore prospetto, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2015 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. L'importo dei pagamenti effettuati, peraltro, risulterà indicato automaticamente sulla base dell'importo inserito da ciascun ente interessato in corrispondenza della voce "Pag Res" in sede di compilazione del modello MONIT/15 del secondo semestre. In mancanza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. L'eventuale differenza tra l'ammontare degli spazi finanziari acquisiti mediante il patto orizzontale nazionale e l'ammontare dei pagamenti di residui passivi di parte capitale viene altresì recuperata attraverso una modifica peggiorativa, di pari importo, del saldo obiettivo programmatico 2015, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

I.2 Ritardato invio della certificazione relativa al patto di stabilità interno 2015 e nomina del commissario *ad acta*

Come è noto, l'ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, è assoggettato alle sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, del medesimo articolo, ovvero all'applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all'ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici.

Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attestati:

- il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione del divieto di assunzioni di personale, di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (cfr. paragrafo I.4);
- il mancato rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2015, si ritiene che i sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsti dall'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, decorrano dall'eventuale nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2015 previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del TUEL.

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (ai sensi del comma 20, ultimo periodo, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011), ovvero l'applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all'ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici.

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario *ad acta* attesti:

- il rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ovvero l'applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all'ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici;
- il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (cfr. paragrafo I.4).

Fatta eccezione per le fattispecie previste dal comma 20-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, di cui al successivo paragrafo I.3, non possono essere trasmesse certificazioni successiva-

mente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del commissario *ad acta*.

Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011, ovvero l'applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore rispetto all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all'ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici, compresa la sospensione di tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno.

I.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione relativa al patto di stabilità interno 2015

Con riguardo al patto di stabilità interno 2015, giova ribadire che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'ente locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di patto (articolo 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011).

Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento" del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

- a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno già accertato con la precedente certificazione;
- b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno;
- c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza tra saldo finanziario conseguito e obiettivo assegnato.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti locali che sulla base della precedente certificazione risultano non aver rispettato il patto di stabilità interno 2015, non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 154 del 2015, per l'anno 2015 non è prevista l'attuazione del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 volto a premiare - attraverso la riduzione degli obiettivi - gli enti rispettosi del patto di stabilità interno.

Il comma 122-bis del medesimo articolo 1 della legge n. 220 del 2010, prevede per l'anno 2015 - per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira - la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei citati comuni, a valere sugli spazi finanziari di cui al richiamato comma 122 prioritariamente con riferimento ai comuni e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro.

Si soggiunge che l'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 154 del 2015 prevede che, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 settembre 2015, l'obiettivo del patto di stabilità interno è ridotto di 4 milioni di euro per la provincia di Parma, di 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza e di complessivi 3,679 milioni di euro ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, indicati nella tabella A allegata al citato decreto legge n. 154 del 2015. La riduzione degli obiettivi è operata a valere sugli spazi finanziari, che residuano dall'applicazione dell'articolo 1, comma 122-bis, della citata legge n. 220 del 2010, determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014, quantificati alla data del 24 settembre 2015.

Il successivo comma 1-bis dell'articolo 3 del richiamato decreto legge n. 154 del 2015, inoltre, prevede che, per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali interessati devono comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le predette spese. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

I.4 Tipologia di sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o ad anni precedenti

Come chiarito nei paragrafi precedenti, il comma 707 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 conferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Al riguardo, il comma 26, lettere a), b), c), d ed e), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) **la riduzione del fondo di solidarietà comunale per i comuni e del fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province.** In particolare, è previsto che gli enti locali inadempienti sono assoggettati, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla predetta riduzione in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Parimenti, le province della regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura.

In caso di incapienza di tali fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2.

In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civili derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) **il limite agli impegni per spese correnti,** imputati all'esercizio successivo a quello di inadempienza, che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei cor-

rispondenti impegni imputati all'ultimo triennio (per l'anno 2016, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2013-2015, così come risultano dal rendiconto della gestione dell'ente);

c) il **divieto di ricorrere all'indebitamento** per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno relativo all'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ovvero: assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap - cosiddetto upfront -, operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Costituisce indebitamento, altresì, il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti locali rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Si soggiunge che, ai sensi del comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, gli enti locali non possono ricorrere ad indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.

Il divieto di ricorrere ad indebitamento di cui alla richiamata lettera c) non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebi-

tamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale, nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando il contratto, anche se definito "di leasing operativo", stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede la facoltà di riscattare il bene. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto).

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di *project financing* che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;

d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.

Si evidenzia che analoga sanzione è prevista – in caso di mancato rispetto della norma recata dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesa di personale – dall'articolo 1, comma 557-ter della citata legge.

Infine, giova ribadire che spetta alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza sulla gestione finanziaria degli enti locali (articolo 148-bis, comma 3, del TUEL), la verifica del rispetto dei vincoli e delle limitazioni poste in caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, dunque, anche dell'autoapplicazione della predetta sanzione in materia di personale;

e) la **riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza** indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Si segnala, infine, che la sanzione in parola si applica agli amministratori (presidente, sindaco e componenti della giunta) in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dei nuovi vincoli di finanza pubblica. I predetti importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano nell'anno successivo a quello dell'inadempienza. Conseguentemente, l'inadempienza nel 2015 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2016.

I.5 Sanzioni conseguenti all'accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce

Giova ricordare che l'articolo 31, comma 28, della legge n. 183 del 2011 prevede che agli enti locali per i quali il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto, le sanzioni vigenti al tempo della violazione. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli enti locali di cui al citato comma 28 devono comunicare l'inadempienza (inviando una nuova certificazione) entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

L. MISURE ANTIELUSIVE DELLE NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

I commi 726 e 727 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 recano misure volte ad assicurare il rispetto sostanziale delle nuove regole del pareggio di bilancio da parte degli enti impedendo comportamenti elusivi.

In generale, si configura una fattispecie elusiva ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi, la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato.

In particolare, il comma 726 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurino elusivi delle regole di cui al comma 707, ai commi da 709 a 713, al comma 716 e ai commi da 719 a 734 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità 2016.

L'elusione può discendere, anzitutto, dalla non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio. Ci si riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese per partite di giro e servizi in conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in c/capitale, sulla base di quanto indicato nei principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, ovvero alla non corretta formazione e utilizzo del Fondo pluriennale vincolato (cfr. paragrafo B.2).

Peraltro, l'impropria gestione delle partite di giro non rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle regole concernenti i vincoli di finanza pubblica si associa ad una non corretta redazione dei documenti di bilancio.

Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179 del decreto legislativo 267 del 2000 e dai principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci degli esercizi successivi. Al riguardo, si ricorda che, dal 1° gennaio 2015, l'imputazione in bilancio delle entrate e delle spese deve essere effettuata nel rispetto del principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria (cd. potenziata) di cui all'allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, come declinato dal richiamato principio applicato della contabilità finanziaria.

Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell'ambito delle valorizzazioni dei

beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti con le società partecipate, con gli organismi strumentali o con altri soggetti con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza che siano state poste in essere le azioni necessarie per pervenire all'effettiva vendita del patrimonio.

Così come, sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie. In proposito, si ricorda che, in base ai principi contabili europei, SEC 2010, se l'acquisto da parte di un soggetto pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto da una pubblica amministrazione, che controlla tale soggetto, avviene con finanziamento della predetta pubblica amministrazione, non dà luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale.

Gli atti elusivi delle regole di cui al comma 707, ai commi da 709 a 713, al comma 716 e ai commi da 719 a 734, o il rispetto artificioso delle stesse, oltre ad essere sanzionati con la nullità dell'atto, possono comportare, secondo il disposto del comma 727, l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei responsabili (cfr. paragrafo M).

Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei conti, dirette ad accertare il rispetto delle regole di cui al comma 707, ai commi da 709 a 713, al comma 716 e ai commi da 719 a 734, possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio contabile di prevalenza della sostanza sulla forma. Per il dettaglio dell'attività di controllo della Corte dei conti, si rinvia al successivo paragrafo (cfr. paragrafo M).

M. L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Il decreto legge n. 174 del 2012 ha potenziato il potere di controllo – in funzione collaborativa – della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali, già previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 11 della legge n. 15 del 2009, e sul sistema regionale, tra cui, in particolare, le verifiche sui bilanci preventivi e consuntivi e il giudizio di parificazione del rendiconto generale; verifiche, queste, che tengono conto dei risultati della gestione degli enti/organismi partecipati e controllati, tra cui gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Segnatamente l'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174 del 2012, ha sostituito il previgente articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) ed ha introdotto un ulteriore articolo, il 148-bis, al fine di implementare il sistema dei controlli esterni sulla gestione finanziaria degli enti locali.

L'articolo 148-bis, rubricato «rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali», rafforza il controllo già previsto per tali enti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005. In particolare, il comma 1 del richiamato articolo 148-bis del TUEL prevede che, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» mentre il successivo comma 2 precisa che, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente». In conseguenza di tale previsione, gli enti locali saranno tenuti ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma.

Ciò premesso, in base ad un'interpretazione sistematica, teleologica e analogica della richiamata disciplina in materia di controllo della Corte dei conti, si ritiene che la stessa possa applicarsi, oltre che al patto di stabilità interno, anche alle nuove regole di finanza pubblica. Infatti, il legislatore, al comma 727 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, conferma i compiti di controllo della Corte in ordine alla verifica del conseguimento del nuovo obiettivo di saldo, prevedendo che le Sezioni giurisdizionali regionali irrogano sanzioni pecuniarie agli amministratori e al responsabile finanziario qualora accertino che il pareggio è stato realizzato in maniera artificiosa anche attraverso una non corretta applicazione dei nuovi principi contabili o altre forme elusive.

In particolare, le sanzioni pecuniarie previste dal richiamato comma 727 sono:

- 1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione;
- 2) al responsabile amministrativo individuato dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti: fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Gli importi predetti sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Si soggiunge che, qualora dall'esito della verifica condotta dalla competente Sezione regionale di controllo, siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme per garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'ente interessato sarà tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento della sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima Sezione al fine di consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sulla idoneità a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio (articolo 148-bis, comma 3).

In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneità dei provvedimenti correttivi, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (articolo 148-bis, comma 3).

Resta ferma la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 31, legge n. 183 del 2011 per gli amministratori e per il responsabile del servizio economico-finanziario, nell'ipotesi in cui le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 o precedenti è stato conseguito artificialmente mediante l'adozione di atti elusivi delle regole del patto.

Si segnala, inoltre, che, a fini di coordinamento, l'intervento normativo descritto, operato dal decreto legge n. 174 del 2012, ha richiesto l'abrogazione del comma 168 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005 (articolo 3, comma 1-bis, decreto legge n. 174 del 2012).

Le disposizioni contenute nel comma abrogato sono state sostanzialmente riproposte in forma più puntuale nel comma 3 dell'articolo 148-bis, tranne che per il periodo finale inerente al potere di vigilanza della Corte dei conti «sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno».

Tuttavia, nonostante la nuova norma non riproponga tale periodo espressamente, deve ritenersi, avuto riguardo, da un lato, alla ratio dell'intervento normativo operato dal decreto legge n.

174 del 2012 in materia di controlli esterni, dall'altro alla logica del meccanismo delle norme sul patto nonché sul nuovo saldo di finanza pubblica, che la Corte dei conti conservi il potere di vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni, in quanto, come previsto dal predetto articolo 148-bis, accertato il mancato rispetto degli obiettivi, l'ente interessato è tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nei termini previsti. In altri termini, occorre verificare che l'ente inadempiente rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori.

Occorre precisare che l'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, non saranno rispettati gli obiettivi di finanza pubblica. Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sfioramento dei predetti obiettivi evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.

L'autoapplicazione delle sanzioni, infatti, va operata, in via precauzionale, fin dall'inizio dell'esercizio successivo a quello della violazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche nel caso in cui, ancorché la situazione di inadempienza non sia stata ancora acclarata, la gestione finanziaria dell'esercizio appena concluso presenti un risultato non conforme all'obiettivo programmatico.

Nei confronti delle regioni, il decreto legge n. 174 del 2012 contempla una differenziata gamma di accertamenti e verifiche delle Sezioni regionali della Corte dei conti, caratterizzati da un'unitarietà teleologica e funzionale, e finalizzati ad assicurare il monitoraggio della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sostenibilità del debito di ciascun ente regionale.

Verso tale obiettivo convergono le relazioni sulla copertura delle leggi di spesa regionali; le verifiche sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale; il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari e sulle relazioni annuali dei Presidenti delle regioni riguardanti il sistema dei controlli interni.

Nell'ambito dei compiti affidati alla Corte spicca il giudizio di parificazione dei rendiconti delle regioni a statuto ordinario, che si aggiunge a quello già svolto - in virtù di norme attuative degli Statuti - sulle regioni a statuto speciale (ad eccezione della Valle d'Aosta) e sulle Province autonome.

Infatti, l'annuale giudizio di parificazione dei rendiconti generali della regione e la contestuale relazione ai Consigli regionali che l'accompagna, costituiscono il momento centrale dei controlli affidati alle Sezioni regionali di controllo, ed è funzionale alla conclusione del percorso di bilancio del precedente esercizio finanziario che sfocia nella legge regionale di approvazione del rendiconto.

N. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE

L'applicazione delle nuove regole di finanza pubblica potrebbero generare da parte degli enti richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Dipartimento è necessario pervengano:

a) per gli aspetti generali e applicativi del nuovo saldo di finanza pubblica, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pareggio.rgs@tesoro.it; per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it;

b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/16 alla presente Circolare), all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it. Per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;

c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa in materia di nuovo saldo di finanza pubblica e di patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: igop.segr.rgs@tesoro.it;

d) relativamente al patto di stabilità interno 2015, per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri al seguente indirizzo e-mail quesiti.pattostab@protezionecivile.it;

e) per i chiarimenti in merito agli interventi di edilizia scolastica alla Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica ai seguenti indirizzi e-mail ediliziascolastica@pec.governo.it e scuole@governo.it;

f) per i chiarimenti in merito agli interventi di bonifica ambientale alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche all'indirizzo e-mail segreteria.italiasicura@governo.it;

Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.

Annotazioni finali

Gli atti amministrativi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilità interno e del pareggio 2015 delle regioni, sono consultabili sul sito Internet di cui all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/>.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Allegato 1 - ACCESSO WEB/16 – Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica

Ai fini della trasmissione, aggiornamento e visualizzazione dei modelli previsti dalle norme che disciplinano le nuove regole di finanza pubblica (monitoraggio, certificazione etc.) è stato predisposto un nuovo sito web, appositamente creato per il “Pareggio di bilancio”, a cui si accede mediante l’indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, attivo tutti i giorni, dalle ore 08.00 alle 24.00.

Modalità di accesso

L’Applicativo supporta tutti i principali browser (Internet Explorer 10 e superiori, Mozilla Firefox e Google Chrome).

Per agevolare l’accesso al suddetto sito si suggerisce di inserire l’indirizzo tra i “Preferiti”. Se ad esempio si utilizza un browser Internet Explorer, al primo collegamento al Sistema, selezionare dal menù “Preferiti” la scelta “Aggiungi ai preferiti” e quindi cliccare su “OK”. La volta successiva basterà selezionare “Preferiti” all’apertura del browser e quindi cliccare sull’indirizzo sopra citato.

Identificativo utente (user-ID cioè nome utente) e Password

L’accesso al sistema informatico sarà effettuato tramite una funzione di autenticazione che consente il riconoscimento dell’utente mediante la digitazione dell’identificativo utente (user-ID cioè il nome utente) e della password ad esso associata (vedi Manuale Utente).

Gli enti che ancora non hanno un’utenza per accedere al “Pareggio di bilancio”, possono inviare la richiesta in questione direttamente dal sito: <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> cliccando sul link [Richiesta Nuova Utenza](#).



Figura 1: pagina iniziale

È necessario compilare il modulo di richiesta (figura 2).

Figura 2: pagina per la richiesta di una nuova utenza

Il modulo prevede la compilazione di un modello per la raccolta dei seguenti dati:

- a. nome e cognome degli utenti da abilitare alla trasmissione dei dati
- b. codice fiscale

- c. ente di appartenenza (regione, città metropolitana, provincia o comune)
- d. recapito telefonico
- e. indirizzo e-mail utente

Si consiglia di ricontrollare l'esattezza di dette informazioni prima di digitare Conferma, in quanto le stesse essendo poi memorizzate nella banca dati del Ministero, costituiscono – in modo univoco – l'identificazione utente-ente da parte dell'Amministrazione.

Alla conferma, il sistema invia all'indirizzo istituzionale dell'ente di appartenenza, una e-mail contenente l'avvenuta conferma dell'abilitazione richiesta, con le credenziali di accesso del nuovo Utente. Sarà cura dell'ente trasmettere le credenziali di accesso all'utente che ne ha fatto richiesta. Se l'utente è già in possesso di credenziali per l'accesso ad altri applicativi MEF (ad es. patto di stabilità interno, certificazione crediti, etc...), non verranno spedite nuove credenziali pertanto dovrà utilizzare quelle già in uso/in Suo possesso, per accedere all'applicativo "Pareggio di bilancio".

Richiesta disabilitazione vecchie utenze o modifiche anagrafiche

Si sottolinea l'importanza del costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all'applicativo "Pareggio di bilancio". Pertanto, si raccomanda di comunicare, tramite e-mail all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it, le seguenti informazioni:

- eventuali utenze in disuso, ovvero nomi di utenti che andrebbero disabilitati (es. perché non lavorano più nell'ufficio che si occupa del "Pareggio di bilancio");
- variazioni di uno qualsiasi dei recapiti dell'utente (es. variazione dell'indirizzo di posta elettronica o recapito telefonico).

La User-ID (nome utente) è costituita sempre dal nome e cognome della persona richiedente in caratteri minuscoli separati da un punto (ad esempio: mario.rossi).

I caratteri speciali (accenti e apostrofi) del nome e del cognome non sono riconosciuti: basta digitare nome e cognome senza accento, senza apostrofo e senza spazio. In caso di omonimie le utenze si differenziano tramite un numero progressivo immesso dopo il nome proprio (ad esempio: mario1.rossi) oppure dopo il cognome (ad esempio: mario.rossi1).

Password

La password dovrà essere gestita secondo le seguenti norme:

- a. il sistema richiede il cambio password o al primo accesso al sito web oppure in caso di reset password: nel campo "vecchia password" si deve scrivere quella comunicata dall'assistenza tramite mail, nei campi "nuova password" e "conferma nuova password" se ne deve digitare una nuova scelta dall'utente;
- b. la nuova password non deve essere uguale alla password precedentemente scaduta;
- c. la password deve essere composta da almeno cinque caratteri alfanumerici in minuscolo e non può essere uguale al nome utente;
- d. la password deve essere mantenuta riservata;
- e. la password può essere comunque cambiata in qualsiasi momento tramite il link "cambio password" contenuto nella pagina del nome utente;
- f. la password scade dopo 180 giorni dalla sua generazione ed è possibile rinnovarla negli ultimi 30 giorni di validità.

Dopo l'inserimento della nuova password (sia in fase di attivazione nuova utenza, sia per sblocco/cambio password) il sistema richiederà di inserire/confermare tutta una serie di informazioni relative all'utente:

- a. un indirizzo email aziendale
- b. un indirizzo email alternativo a quello aziendale
- c. un numero di telefono cellulare
- d. una domanda segreta da impostare**
- e. la risposta alla domanda segreta**

E' estremamente consigliato inserire una Domanda e una Risposta segreta in quanto, in caso di smarrimento delle credenziali, l'utente potrà recuperarle in autonomia, risparmiando i tempi di attesa della richiesta di Assistenza. Le credenziali di accesso, una volta risposto correttamente alla domanda segreta, saranno inviate su entrambi gli indirizzi email inseriti precedentemente, e via SMS al numero di cellulare indicato.

Gli utenti già in possesso di credenziali per l'accesso ad altri applicativi MEF, possono accedere a questa funzione mediante la voce "Desidero modificare le informazioni del mio account".

Dettagli del Profilo Personale MARIO.ROSSI

(* = campo obbligatorio)

Nome Utente **MARIO.ROSSI**

Nome

Cognome **MARIO.ROSSI**

E-mail aziendale *

E-mail alternativa *

Ufficio

Numero Tel. Cellulare *

Codice Fiscale **RSSMRA12B20Z123X**

Domanda Segreta *

Risposta Segreta * Mostra risposta

Figura 3: Dettagli del profilo personale

Si precisa che la password è strettamente personale e che gli utenti dovranno riporre la massima cura nel mantenere la riservatezza di tali codici: l'utente, qualora abbia dimenticato la password o questa sia scaduta, potrà richiederne una nuova (*reset password*) mediante la segnalazione diretta del problema alla casella di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, specificando sempre il nome utente, il codice fiscale dell'utente (e non dell'ente) e l'ente di appartenenza: si prega cortesemente di inviare le richieste di reset password che contengano tutte queste informazioni assolutamente necessarie.

“Reset Password”

Utilizzando il link “Reset Password” si accede alle funzioni di amministrazione del proprio profilo utente (figura 4).




Figura 4: Amministrazione del profilo utente

Utilizzando il link “Desidero cambiare la mia password” l’utente può aggiornare la propria password.

Utilizzando il link “Ho dimenticato la mia password” si apre una nuova pagina che permette l’inserimento del “Nome Utente” e successivamente di rispondere alla “Domanda Segreta” precedentemente impostata.

Utilizzando il link “Ho dimenticato il mio nome utente” si apre una nuova pagina che permette l’inserimento del Codice Fiscale dell’utente, e successivamente di rispondere alla “Domanda Segreta” precedentemente impostata.

Utilizzando il link “Desidero modificare le informazioni del mio account” l’Utente può modificare tutte le informazioni relative del proprio account: indirizzi email di riferimento, aziendale e alternativo), numero di telefono Cellulare, domanda segreta, risposta alla domanda segreta. Per validare le modifiche deve poi cliccare sul tasto “Salva Modifiche”.

Help Desk

Le funzionalità del sistema informatico "Pareggio di bilancio" ed il loro utilizzo, sono descritte nel "Manuale Utente" (tramite il tasto omonimo del menù contenuto all'interno del sito web dopo essersi autenticati), scaricabile dall'applicazione stessa.

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura strettamente tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema- richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e l'ente di appartenenza; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782/2894, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, con interruzione di un'ora tra le 13.00 e le 14.00.

Requisiti tecnici e impostazioni – Regole Generali

Dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito <http://www.java.com/it/> (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe.

L'assistenza tecnica fornisce informazioni sul funzionamento dell'applicativo del "Pareggio di bilancio": non gestisce il dominio del sito web del "Pareggio di bilancio".

L'applicativo "Pareggio di bilancio" funziona correttamente al seguente indirizzo: <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> come un qualsiasi sito internet su un qualsiasi dominio.

L'applicativo funziona regolarmente con una semplice linea ADSL.

Per un migliore collegamento al sito web, vi segnaliamo che:

- l'Error 500 o la riga bianca in alto al posto del menù, è SEMPRE dovuto al server LOCALE (cioè quel computer che mette in rete tutti i pc di un ufficio) che blocca la visualizzazione corretta del sito web. Qualora tale problema si dovesse effettuare sulla vostra macchina, provare ad effettuare le seguenti operazioni: Aprire il browser e dal menù in alto selezionare Strumenti e poi Opzioni Internet. Viene aperta una finestra dove nella parte centrale si trova un riquadro File temporanei Internet. Selezionare Elimina Cookie e dare ok. Selezionare Elimina file, selezionare la casella Elimina tutto il contenuto non il linea e premere ok. Selezionare Impostazioni e nella parte superiore della finestra aperta sele-

zionare all'apertura della pagina e premere ok. Premere di nuovo ok. Chiudere il browser. Riaprire di nuovo l'applicativo "Pareggio di bilancio" con il browser all'indirizzo : <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> . Provare anche da altre postazioni collegate in rete nell'ufficio in cui si lavora (anche in orari diversi). Nel caso in cui la difficoltà persista, bisogna farsi ripulire la memoria cache del Proxy SERVER o del ROUTER dal referente informatico (cioè bisogna agire nel computer che mette in linea tutti i pc dell'ufficio locale), poi togliere le protezioni riguardo ai certificati e RIAVVIARE il server (non il computer dell'utente); nel caso del ROUTER, agire sulle modalità di configurazione dello stesso.

- Per uscire dalla procedura si prega di non utilizzare MAI la X in alto a destra, ma solo il tasto "Logoff" contenuto nel menù in alto a destra.
- Si fa presente che il sistema di autenticazione mantiene aperta la sessione per un tempo massimo di 30 minuti di inattività utente (time out), cioè senza digitare niente sulla tastiera. Allo scadere del time out, la sessione viene terminata, e sarà pertanto necessario autenticarsi nuovamente al Sistema.
- Se non si è certi di un'avvenuta acquisizione, la verifica si effettua andando su "Interrogazione" del modello e, se presente, sarà la conferma dell'acquisizione dei dati. Consigliamo sempre di confermare i dati durante la fase di acquisizione e poi stamparli dalla funzione di "Interrogazione".
- Se non si è certi dell'avvenuto invio della certificazione digitale del nuovo saldo di finanza pubblica, la verifica si effettua andando su "Certificazione digitale" e verificando che il campo "stato" finale del documento riporti la dicitura "inviato e protocollato".

Certificato di Sicurezza

Le regole di sicurezza del sistema informatico "Pareggio di bilancio" prevedono il transito dei dati tramite canale protetto.

Il certificato di protezione del sito è autogenerato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In fase di autenticazione al sistema (ovvero dopo la digitazione del nome utente e della password), il sistema stesso restituisce il messaggio "Avviso di protezione" sull'attendibilità del certificato.

Cliccando su "Sì" si accede al sistema informatico "Pareggio di bilancio" le cui modalità di navigazione e funzionalità sono descritte nel Manuale Utente.

Codice Ministero Interno	CITTA' METROPOLITANE	Variazione obiettivo al senai del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senai del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senai del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
2050870000	VENEZIA	-	181,00	180,00	-	-	-	181,00	180,00
2080130000	BOLOGNA	1.318,00	-	-	-	-	-	1.318,00	-
5190480000	MESSINA	900,00	-	-	-	-	-	900,00	-
5190550000	PALERMO	900,00	-	-	-	-	-	900,00	-

Codice Ministero Interno	PROVINCE	Variazione obiettivo al senai del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senai del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senai del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
1010020000	ALESSANDRIA	51,00	-	-	-	-	-	51,00	-
1010070000	ASTI	51,00	-	-	-	-	-	51,00	-
1010270000	CUNEO	35,00	-	-	-	-	-	35,00	-
1010520000	NOVARA	23,00	-	-	-	-	-	23,00	-
1010860000	VERCELLI	44,00	-	-	-	-	-	44,00	-
2050100000	BELLUNO	-	97,00	97,00	-	-	-	97,00	97,00
2050540000	PADOVA	-	287,00	288,00	-	-	-	287,00	288,00
2050710000	ROVIGO	-	10,00	10,00	-	-	-	10,00	10,00
2050840000	TREVISO	-	278,00	278,00	-	-	-	278,00	278,00
2050890000	VERONA	-	148,00	145,00	-	-	-	148,00	145,00
2050900000	VICENZA	-	81,00	81,00	-	-	-	81,00	81,00
2080290000	FERRARA	329,00	-	-	-	-	-	329,00	-
2080320000	FORLÌ	669,00	-	-	-	-	-	669,00	-
2080500000	MODENA	666,00	-	-	-	-	-	666,00	-
2080560000	PARMA	772,00	-	-	-	-	-	772,00	-
2080610000	PIACENZA	549,00	-	-	-	-	-	549,00	-
2080680000	RAVENNA	846,00	-	-	-	-	-	846,00	-
2080680000	REGGIO EMILIA	977,00	-	-	-	-	-	977,00	-
2081010000	RIMINI	607,00	-	-	-	-	-	607,00	-
3120890000	RIETI	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00	6.000,00
4130380000	L'AQUILA	-	2.002,00	1.998,00	-	-	-	2.002,00	1.998,00
4130800000	PESCARA	-	592,00	591,00	-	-	-	592,00	591,00
4180970000	CROTONE	-	-	-	-	-	-	-	-
5190010000	AGRIGENTO	810,00	-	-	-	-	-	810,00	-
5190180000	CALTANISSETTA	90,00	-	-	-	-	-	90,00	-
5190650000	RAGUSA	1.800,00	-	-	-	-	-	1.800,00	-
5190820000	TRAPANI	900,00	-	-	-	-	-	900,00	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 180/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
2050540010	ABANO TERME	-	117,00	118,00	-	74,00	75,00	191,00	193,00
1030480020	ABBIATEGRASSO	406,00	305,45	305,45	62,00	-	-	773,45	305,45
5180650010	ACATE	12,38	-	-	-	-	-	12,38	-
5180210010	ACI BONACCORSI	72,00	-	-	-	-	-	72,00	-
5180210030	ACI CATENA	-	-	-	-	31,00	32,00	31,00	32,00
5180210050	ACI SANT'ANTONIO	-	-	-	-	44,00	45,00	44,00	45,00
3110580010	ACQUALAGNA	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
3120910010	ACQUAPENDENTE	650,00	-	-	-	-	-	650,00	-
3120330020	ACUTO	9,00	-	-	4,00	-	-	13,00	-
2050710010	ADRIA	-	58,00	58,00	-	-	-	58,00	58,00
2080610010	AGAZZANO	7,00	-	-	-	-	-	7,00	-
2050540020	AGNA	-	10,00	9,00	-	-	-	10,00	9,00
1030260020	AGNADELLO	-	-	-	-	5,00	6,00	5,00	6,00
4140940020	AGNONE	-	-	-	3,00	9,00	10,00	12,00	10,00
2050100010	AGORDO	-	10,00	9,00	-	-	-	10,00	9,00
3120700020	AGOSTA	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
5180010010	AGRIGENTO	-	-	-	31,00	18,00	18,00	47,00	18,00
4150720020	AGROPOLI	-	-	-	-	317,00	318,00	317,00	318,00
4150080010	AIELLO DEL SABATO	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
4150200010	AILANO	-	-	-	-	67,00	67,00	67,00	67,00
4150110010	AIROLA	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
1070740010	ALASSIO	375,00	-	-	-	-	-	375,00	-
3120330030	ALATRI	-	-	-	-	19,00	19,00	19,00	19,00
3120700030	ALBANO LAZIALE	-	271,00	271,00	31,00	-	-	302,00	271,00
1030120030	ALBANO SANTALESSANDRO	40,00	-	-	-	-	-	40,00	-
2050890020	ALBAREDO D'ADIGE	58,00	58,00	59,00	18,00	31,00	32,00	186,00	91,00
2080560010	ALBARETO	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-
1030240030	ALBAVILLA	-	43,65	43,65	-	-	-	43,65	43,65
2080680010	ALBINEA	80,00	16,00	14,00	-	-	-	95,00	14,00
1030120040	ALBINO	-	492,81	492,81	-	-	-	492,81	492,81
5180820010	ALCAMO	22,10	-	-	25,00	-	-	47,10	-
1010020030	ALESSANDRIA	51,00	-	-	94,00	108,00	108,00	253,00	108,00
2080680010	ALFONSINE	975,00	750,00	750,00	-	-	-	1.725,00	750,00
5180550010	ALIA	-	4,00	3,00	-	-	-	4,00	3,00
5180550020	ALIMENA	2,17	-	-	-	-	-	2,17	-
5180550030	ALIMINUSA	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
4180410040	ALLISTE	-	-	-	-	38,00	38,00	38,00	38,00
3120700040	ALLUMIERE	-	25,00	25,00	-	-	-	25,00	25,00
1010810060	ALMESE	-	-	-	4,00	-	-	4,00	-
2080610020	ALSENO	18,00	13,00	12,00	-	-	-	29,00	12,00
5180550040	ALTAVILLA MILICIA	2,21	4,00	4,00	-	-	-	6,21	4,00
2050900040	ALTAVILLA VICENTINA	220,00	153,00	152,00	94,00	43,00	44,00	510,00	196,00
2050840010	ALTIVOLE	63,00	47,00	47,00	-	-	-	110,00	47,00
3090430010	ALTOPASCIO	-	-	-	20,00	-	-	20,00	-
4180220030	AMARONI	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
3120330050	AMASENO	-	3,00	3,00	-	-	-	3,00	3,00
3120890020	AMATRICE	-	-	-	18,00	-	-	18,00	-
1070390010	AMEGLIA	130,00	-	-	-	-	-	130,00	-
4180250110	AMENDOLARA	-	-	-	-	89,00	89,00	89,00	89,00
1070740060	ANDORA	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-
1010660020	ANDORNO MICCA	8,00	-	-	-	-	-	8,00	-
3090050010	ANGHIARI	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
2050890030	ANGIARI	4,00	6,00	7,00	-	3,00	4,00	13,00	11,00
2050870010	ANNONE VENETO	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-
3120890030	ANTRODOCO	-	12,00	12,00	-	5,00	6,00	17,00	18,00
2080130010	ANZOLA DELL'EMILIA	100,00	19,00	19,00	-	-	-	119,00	19,00
3120330070	AQUINO	-	-	-	5,00	8,00	8,00	13,00	8,00
5200170010	ARBUS	-	-	-	88,00	-	-	88,00	-
3120330080	ARCE	-	88,00	87,00	-	-	-	88,00	87,00
1030880040	ARCISATE	-	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00
1030770050	ARDENNO	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
4181030020	ARENA	-	-	-	5,00	8,00	8,00	13,00	8,00
1070340010	ARENZANO	250,00	-	-	-	-	-	250,00	-
3090050020	AREZZO	1.000,00	1.500,00	1.500,00	-	1.000,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00
2080130020	ARGELATO	28,00	-	-	-	-	-	28,00	-
2080280010	ARGENTA	277,00	158,00	158,00	50,00	-	-	485,00	158,00
4150080050	ARIANO IRPINO	-	-	-	37,00	-	-	37,00	-
3120700090	ARICCIA	75,00	400,00	400,00	-	-	-	475,00	400,00
3120330090	ARNARA	160,00	-	-	-	-	-	160,00	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al sens del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sens del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 189/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sens del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sens del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sens del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sens del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
2050540050	ARQUA' PETRARCA	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-
2050710030	ARQUA' POLESINE	-	250,00	250,00	-	-	-	250,00	250,00
2050900080	ASIAGO	73,00	178,00	178,00	31,00	63,00	64,00	343,00	240,00
2050840030	ASOLO	-	47,00	47,00	12,00	18,00	18,00	78,00	68,00
1030480110	ASSAGO	847,00	-	-	87,00	-	-	1.034,00	-
5180280030	ASSORO	-	-	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00
4170640080	ATELLA	-	-	-	11,00	-	-	11,00	-
4130230050	ATESSA	-	-	-	25,00	-	-	25,00	-
5200530030	ATZARA	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
3080460010	AULLA	182,00	-	-	28,00	38,00	38,00	259,00	38,00
3120330120	AUSONIA	-	28,00	27,00	-	-	-	28,00	27,00
4150080070	AVELLA	-	-	-	84,00	-	-	84,00	-
5180760020	AVOLA	68,30	-	-	47,00	85,00	86,00	208,30	86,00
2050710040	BADIA POLESINE	-	71,00	70,00	-	-	-	71,00	70,00
2080680020	BAGNACAVALLLO	2.125,00	1.700,00	1.700,00	-	-	-	3.825,00	1.700,00
2080680030	BAGNARA DI ROMAGNA	120,00	17,00	18,00	-	-	-	103,00	18,00
3080430020	BAGNI DI LUCCA	-	-	-	11,00	-	-	11,00	-
2080320010	BAGNO DI ROMAGNA	-	350,00	350,00	37,00	9,00	10,00	396,00	380,00
2080680020	BAGNOLO IN PIANO	121,00	-	-	-	-	-	121,00	-
3120910030	BAGNOREGGIO	-	110,00	110,00	-	12,00	13,00	122,00	123,00
2080680030	BAISO	150,00	10,00	10,00	-	-	-	180,00	10,00
1010810180	BALANGERO	-	-	-	5,00	-	-	5,00	-
5180550070	BALESTRATE	5,30	-	-	-	21,00	22,00	26,30	22,00
1030980040	BALLABIO	-	30,55	30,55	-	-	-	30,55	30,55
3120910040	BARBARANO ROMANO	31,00	-	-	-	-	-	31,00	-
3080300030	BARBERINO VAL D'ELSA	105,00	39,00	39,00	-	-	-	144,00	39,00
5180480050	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	44,20	-	-	25,00	63,00	64,00	132,20	64,00
3080430030	BARGA	-	600,00	600,00	-	-	-	600,00	600,00
4160090060	BARI	-	-	-	187,00	-	-	187,00	-
2080130030	BARICELLA	75,00	-	-	-	-	-	75,00	-
4170640110	BARILE	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00
3100800070	BASCHI	-	2,00	3,00	-	-	-	2,00	3,00
1030150100	BASSANO BRESCIANO	-	-	-	-	3,00	4,00	3,00	4,00
2050900120	BASSANO DEL GRAPPA	-	71,00	70,00	-	38,00	38,00	109,00	108,00
3120910051	BASSANO IN TEVERINA	87,00	-	-	-	-	-	87,00	-
3120910052	BASSANO ROMANO	88,00	23,00	24,00	-	25,00	26,00	138,00	50,00
3100580020	BASTIA UMBRA	-	155,00	345,00	225,00	-	-	380,00	345,00
2050540110	BATTAGLIA TERME	-	28,00	28,00	-	7,00	8,00	35,00	36,00
4150720140	BATTIPAGLIA	-	-	-	-	190,00	181,00	190,00	181,00
5200530060	BAUNEI	-	-	-	36,00	12,00	12,00	48,00	12,00
2080580030	BEDONIA	75,00	-	-	-	-	-	75,00	-
1010810240	BEINASCO	14,00	-	-	16,00	63,00	64,00	83,00	64,00
2050890070	BELFIORE	850,00	575,00	575,00	-	-	-	1.425,00	575,00
1030570130	BELGIOIOSO	40,00	-	-	16,00	7,00	7,00	63,00	7,00
4130780050	BELLANTE	-	-	-	4,00	18,00	18,00	22,00	18,00
2081010010	BELLARIA - IGEA MARINA	238,00	180,00	179,00	-	-	-	418,00	179,00
5180210070	BELPASSO	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
4180250150	BELVEDERE MARITTIMO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
4150110080	BENEVENTO	-	-	-	-	76,00	77,00	76,00	77,00
2080130050	BENTIVOGLIO	17,00	-	-	-	-	-	17,00	-
1030120240	BERGAMO	-	305,45	305,45	-	317,00	318,00	622,45	623,45
1070740100	BERGEGGI	150,00	-	-	-	-	-	150,00	-
1030490180	BERNAREGGIO	-	15,28	15,28	-	2,00	3,00	17,28	18,28
2080280020	BERRA	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
2080320020	BERTINORO	136,00	480,00	480,00	18,00	-	-	637,00	480,00
1030150140	BERZO INFERIORE	-	15,28	15,28	-	-	-	15,28	15,28
1030880080	BESNATE	4,00	15,28	15,28	-	-	-	19,28	15,28
2080610040	BETTOLA	-	10,00	10,00	-	25,00	26,00	35,00	38,00
1070390030	BEVERINO	-	-	-	-	9,00	9,00	9,00	9,00
2080680040	BIBBIANO	185,00	-	-	-	-	-	185,00	-
3080050040	BIBBIENA	-	-	-	-	33,00	34,00	33,00	34,00
4180250170	BISIGNANO	-	-	-	19,00	31,00	32,00	50,00	32,00
1030880120	BISUSCHIO	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-
5180010040	BIVONA	24,09	-	-	-	-	-	24,09	-
4180670100	BIVONGI	-	-	-	-	7,00	8,00	7,00	8,00
3120910060	BLERA	-	50,00	50,00	-	-	-	50,00	50,00
2050540120	BOARA PISANI	-	-	-	-	14,00	15,00	14,00	15,00
1030990030	BOFFALORA D'ADDA	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
1070390040	BOLANO	125,00	-	-	-	-	-	125,00	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI		
		a	b	c	d	e	f			g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2015	2017	2016	2016	2017			2016	2017
1030120270	BOLGARE	13,00	-	-	12,00	-	-	25,00	-		
2080130080	BOLOGNA	11.500,00	-	-	-	-	-	11.500,00	-		
1030120280	BOLTIERE	32,00	18,85	18,85	-	7,00	8,00	55,65	24,65		
3120810080	BOMARZO	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-		
2080290030	BONDENO	9,00	-	-	-	-	-	9,00	-		
5200730130	BONORVA	-	-	-	12,00	19,00	19,00	31,00	19,00		
2080680050	BORETTO	87,00	-	-	-	33,00	33,00	100,00	33,00		
1030570141	BORGARELLO	-	-	-	-	133,00	133,00	133,00	133,00		
5190550130	BORGETTO	17,88	-	-	12,00	18,00	18,00	47,88	18,00		
1010020180	BORGHETTO DI BORBERA	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00		
2080320030	BORGHI	38,00	-	-	-	-	-	38,00	-		
1010270250	BORGO SAN DALMAZZO	10,00	30,00	14,00	3,00	-	-	43,00	14,00		
1030990050	BORGO SAN GIOVANNI	7,00	-	-	-	-	-	7,00	-		
3090300040	BORGO SAN LORENZO	225,00	-	-	-	-	-	225,00	-		
2080580060	BORGO VAL DI TARO	148,00	9,00	8,00	39,00	53,00	54,00	249,00	62,00		
1010880170	BORGO VERCELLI	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-		
1010810300	BORGOFRANCO D'IVREA	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-		
2080610060	BORGONOVO VAL TIDONE	84,00	15,00	14,00	8,00	-	-	107,00	14,00		
3120890072	BORGOROSE	-	-	-	41,00	-	-	41,00	-		
1010880160	BORGOSIA	9,00	-	-	-	19,00	19,00	28,00	19,00		
2050840040	BORSO DEL GRAPPA	-	11,00	12,00	-	-	-	11,00	12,00		
2050890100	BOSCHI SANT'ANNA	-	18,00	17,00	-	-	-	18,00	17,00		
2050890110	BOSCO CHIESANUOVA	4,00	-	-	-	-	-	4,00	-		
1010020210	BOSCO MARENGO	-	-	-	-	10,00	11,00	10,00	11,00		
3120330140	BOVILLE ERNICA	-	42,00	43,00	-	-	-	42,00	43,00		
4160310070	BOVINO	-	-	-	25,00	-	-	25,00	-		
1030490300	BOVISIO-MASCIAGO	33,00	15,28	15,28	-	12,00	13,00	60,28	28,28		
1010270280	BRA	14,00	48,00	21,00	31,00	12,00	13,00	103,00	34,00		
1030880140	BREBBIA	-	-	-	7,00	3,00	3,00	10,00	3,00		
2050900150	BRENDOLA	10,00	-	-	-	-	-	10,00	-		
2080680060	BRESCELLO	94,00	-	-	-	-	-	94,00	-		
1030150260	BRESCIA	-	-	-	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
1030490320	BRESSO	-	96,33	96,33	-	-	-	96,33	96,33		
4160160010	BRINDISI	-	-	-	136,00	300,00	301,00	438,00	301,00		
1030980100	BRIVIO	-	40,32	40,32	-	-	-	40,32	40,32		
2050900170	BROGLIANO	3,00	7,00	7,00	2,00	-	-	12,00	7,00		
5190480070	BROLO	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00		
5180210090	BRONTE	22,10	7,00	5,00	23,00	-	1,00	52,10	6,00		
1070390070	BRUGNATO	-	-	-	-	5,00	6,00	5,00	6,00		
1010810380	BRUINO	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-		
1030240320	BRUNATE	-	-	-	-	13,00	14,00	13,00	14,00		
1010810390	BRUSASCO	5,00	17,00	8,00	-	1,00	2,00	23,00	10,00		
5180780030	BUCCHERI	-	14,00	12,00	-	-	-	14,00	12,00		
4130230080	BUCCHIANICO	-	-	-	9,00	6,00	7,00	15,00	7,00		
1030490380	BUCCHINASCO	-	-	-	82,00	-	-	82,00	-		
4130380120	BUGNARA	-	-	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00		
1030880181	BUGUGGIATE	46,00	-	-	6,00	-	-	54,00	-		
5200170080	BURCEI	-	-	-	-	82,00	82,00	82,00	82,00		
5180010050	BURGIO	85,00	120,00	60,00	-	-	-	205,00	60,00		
1010810410	BURIASCO	-	-	-	-	5,00	6,00	5,00	6,00		
2080580070	BUSSETO	77,00	15,00	15,00	-	-	-	92,00	15,00		
1030490410	BUSTO GAROLFO	89,00	38,18	38,18	16,00	31,00	32,00	174,18	70,18		
2050880180	BUTTAPIETRA	-	20,00	21,00	-	-	-	20,00	21,00		
2080680080	CADELBOSCO DI SOPRA	112,00	38,00	37,00	-	2,00	3,00	152,00	40,00		
2080610070	CADEO	60,00	44,00	44,00	-	-	-	104,00	44,00		
2050540180	CADONEGHE	96,00	-	-	-	-	-	96,00	-		
1030880210	CADREZZATE	-	-	-	-	27,00	28,00	27,00	28,00		
1010810460	CAFASSE	6,00	-	-	5,00	-	-	11,00	-		
3110580070	CAGLI	-	-	-	-	60,00	61,00	60,00	61,00		
4160310080	CAGNANO VARANO	-	-	-	9,00	12,00	13,00	21,00	13,00		
1030770110	CAIOLO	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-		
1070740150	CAIRO MONTENOTTE	892,00	-	-	-	-	-	892,00	-		
5190010080	CALAMONACI	1,33	12,00	10,00	-	-	-	13,33	10,00		
3090620050	CALCINAIA	-	576,00	576,00	-	36,00	36,00	612,00	612,00		
1030150280	CALCINATO	81,00	45,82	45,82	25,00	60,00	61,00	211,82	106,82		
1030120420	CALCIO	39,00	-	-	75,00	-	-	114,00	-		
2080130090	CALDERARA DI RENO	153,00	-	-	-	-	-	153,00	-		
2080610080	CALENDASCO	-	21,00	20,00	-	-	-	21,00	20,00		
1010070150	CALOSSO	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00		

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 180/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2015	2017	2016	2016	2017	2016	2017
5190010070	CALTABELLOTTA	187,50	73,00	73,00	-	-	-	240,50	73,00
5190210110	CALTAGIRONE	51,59	-	-	-	-	-	51,59	-
4150200100	CALVI RISORTA	-	-	-	2,00	31,00	32,00	33,00	32,00
3090430050	CAMAIORE	1,00	-	-	16,00	-	-	17,00	-
5190010080	CAMASTRA	-	7,00	5,00	-	-	-	7,00	5,00
5190010090	CAMMARATA	-	10,00	8,00	-	-	-	10,00	8,00
4150720220	CAMPAGNA	-	-	-	-	37,00	37,00	37,00	37,00
3120700150	CAMPAGNANO DI ROMA	-	-	-	250,00	-	-	250,00	-
3090360020	CAMPAGNATICO	-	75,00	75,00	-	-	-	75,00	75,00
2080680100	CAMPEGINE	48,00	-	-	-	-	-	48,00	-
3090420020	CAMPIGNIA MARITTIMA	120,00	-	-	8,00	-	-	128,00	-
4130790070	CAMPLI	-	22,00	21,00	-	-	-	22,00	21,00
4140190060	CAMPOBASSO	-	-	-	-	55,00	56,00	55,00	56,00
2050540180	CAMPODORO	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
5190550180	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	22,10	-	-	-	-	-	22,10	-
3110060090	CAMPOFILONE	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
5190550170	CAMPOFIORITO	-	-	-	5,00	6,00	7,00	11,00	7,00
5190180050	CAMPOFRANCO	-	6,00	5,00	-	-	-	6,00	5,00
3120330160	CAMPOLI APPENNINO	-	175,00	176,00	-	-	-	175,00	176,00
1070340090	CAMPOMORONE	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
2080130100	CAMUGNANO	-	181,00	160,00	-	-	-	181,00	160,00
1010270370	CANALE	18,00	47,00	21,00	22,00	27,00	27,00	114,00	48,00
3120700160	CANALE MONTERANO	44,00	26,00	26,00	-	-	-	70,00	26,00
5190760050	CANICATTINI BAGNI	26,52	-	-	19,00	12,00	13,00	57,52	13,00
3120910110	CANINO	35,00	73,00	73,00	-	3,00	3,00	41,00	76,00
3100580060	CANNARA	-	1,00	5,00	4,00	-	-	5,00	5,00
4160090130	CANOSA DI PUGLIA	-	-	-	31,00	45,00	45,00	76,00	45,00
2080680101	CANOSSA	115,00	-	-	-	-	-	115,00	-
3120690090	CANTALUPO IN SABINA	61,00	34,00	35,00	-	-	-	95,00	35,00
3110590080	CANTIANO	-	-	-	5,00	31,00	31,00	36,00	31,00
1030240400	CANTU'	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
4130790080	CANZANO	-	-	-	25,00	-	-	25,00	-
2080610100	CAORSO	250,00	200,00	200,00	-	-	-	450,00	200,00
4150720250	CAPACCIO	-	-	-	43,00	-	-	43,00	-
5190550180	CAPACI	29,92	-	-	-	-	-	29,92	-
3080620060	CAPANNOLI	-	44,00	44,00	-	15,00	16,00	59,00	60,00
1030240420	CAPIAGO INTIMIANO	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
5190480080	CAPIZZI	-	19,00	16,00	-	8,00	8,00	28,00	25,00
5190480090	CAPO D'ORLANDO	17,68	-	-	19,00	31,00	32,00	67,68	32,00
3120910120	CAPODIMONTE	-	87,00	88,00	-	-	-	87,00	88,00
4150200130	CAPODRISE	-	-	-	6,00	6,00	6,00	12,00	6,00
1030490470	CAPONAGO	40,00	-	-	-	-	-	40,00	-
2050840070	CAPPELLA MAGGIORE	-	10,00	9,00	-	2,00	3,00	12,00	12,00
3120910140	CAPRAROLA	-	128,00	128,00	19,00	38,00	38,00	185,00	167,00
3090050070	CAPRESE MICHELANGELO	-	123,00	123,00	-	-	-	123,00	123,00
5190480100	CAPRI LEONE	8,26	-	-	-	-	-	8,26	-
2050890180	CAPRINO VERONESE	59,00	47,00	47,00	6,00	21,00	21,00	133,00	68,00
4180220160	CARAFFA DI CATANZARO	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
3120910150	CARBOGNANO	-	20,00	20,00	-	-	-	20,00	20,00
2050840080	CARBONERA	-	175,00	175,00	-	100,00	100,00	275,00	275,00
4180220170	CARDINALE	-	-	-	8,00	15,00	16,00	23,00	16,00
5190550190	CARINI	44,20	-	-	77,00	12,00	13,00	133,20	13,00
5190760080	CARLENTINI	29,92	-	-	-	83,00	83,00	112,92	83,00
1010810580	CARMAGNOLA	7,00	-	-	12,00	10,00	11,00	29,00	11,00
2050540230	CARMIGNANO DI BRENTA	22,00	71,00	70,00	18,00	63,00	64,00	172,00	134,00
1030860280	CARNAGO	-	-	-	-	16,00	16,00	16,00	16,00
1030860270	CARONNO PERTUSELLA	58,00	-	-	-	-	-	58,00	-
2080610110	CARPANETO PIACENTINO	80,00	25,00	25,00	-	-	-	115,00	25,00
3110590090	CARPEGNA	-	-	-	8,00	16,00	16,00	24,00	16,00
2080500050	CARPI	1.500,00	1.750,00	1.750,00	-	-	-	3.250,00	1.750,00
2080680110	CARPINETI	30,00	-	-	-	-	-	30,00	-
4130380250	CARSOLI	-	42,00	41,00	-	-	-	42,00	41,00
4150720280	CASAL VELINO	-	-	-	-	105,00	105,00	105,00	105,00
4150080290	CASALBORE	-	-	-	6,00	6,00	7,00	12,00	7,00
2080130110	CASALECCHIO DI RENO	216,00	46,00	46,00	-	-	-	262,00	46,00
2050890190	CASALEONE	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
1030260180	CASALETTO VAPRIO	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
2080680120	CASALGRANDE	154,00	9,00	9,00	-	-	-	163,00	9,00
4130230160	CASALINCONTRADA	-	10,00	9,00	8,00	9,00	10,00	27,00	19,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
1030450100	CASALMORO	- 50,00	-	-	-	9,00	10,00	- 41,00	10,00
1030450120	CASALROMANO	-	-	-	-	25,00	25,00	- 25,00	25,00
4160310130	CASALVECCHIO DI PUGLIA	-	-	-	-	6,00	6,00	- 6,00	6,00
1070340110	CASARZA LIGURE	30,00	-	-	-	-	-	- 30,00	-
3090620080	CASCINA	-	-	-	47,00	-	-	- 47,00	-
1070340120	CASELLA	13,00	-	-	-	-	-	- 13,00	-
1010810620	CASELLE TORINESE	-	-	-	-	25,00	26,00	- 25,00	26,00
2050840100	CASIER	-	38,00	37,00	-	-	-	- 38,00	37,00
1030240510	CASNATE CON BERNATE	-	175,00	175,00	-	-	-	- 175,00	175,00
3120690110	CASPERIA	61,00	-	-	2,00	-	-	- 63,00	-
1030880330	CASSANO MAGNAGO	-	-	-	25,00	19,00	19,00	- 44,00	19,00
3120330180	CASSINO	-	98,00	97,00	-	-	-	- 98,00	97,00
1010810630	CASTAGNETO PO	- 20,00	-	-	-	-	-	- 20,00	-
1010070230	CASTAGNOLE MONFERRATO	2,00	-	-	1,00	-	1,00	- 3,00	1,00
1010810640	CASTAGNOLE PIEMONTE	-	-	-	2,00	-	-	- 2,00	-
1030490820	CASTANO PRIMO	-	125,00	125,00	-	-	-	- 125,00	125,00
1030150380	CASTEGNATO	-	-	-	3,00	-	-	- 3,00	-
2080660060	CASTEL BOLOGNESE	73,00	144,00	144,00	6,00	-	-	- 223,00	144,00
5190480130	CASTEL DI LUCIO	- 78,00	- 14,00	- 14,00	-	-	-	- 92,00	- 14,00
3090050080	CASTEL FOCOGNANO	- 65,00	-	-	-	-	-	- 65,00	-
2080130160	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	- 333,00	-	-	-	-	-	- 333,00	-
3120700230	CASTEL MADAMA	-	30,00	31,00	-	-	-	- 30,00	31,00
2080130180	CASTEL MAGGIORE	316,00	-	-	-	-	-	- 316,00	-
1030120810	CASTEL ROZZONE	-	7,64	7,64	-	-	-	- 7,64	7,64
2080610130	CASTEL SAN GIOVANNI	125,00	18,00	17,00	-	-	-	- 143,00	17,00
3090050100	CASTEL SAN NICCOLO'	-	54,00	55,00	-	-	-	- 54,00	55,00
2080130200	CASTEL SAN PIETRO TERME	-	150,00	150,00	-	-	-	- 150,00	150,00
2050540290	CASTELBALDO	5,00	-	-	-	1,00	1,00	- 6,00	1,00
1030450130	CASTELBELFORTE	-	-	-	2,00	-	-	- 2,00	-
5190550200	CASTELBUONO	5,30	-	-	-	14,00	15,00	- 19,30	15,00
1030150370	CASTELCOVATI	17,00	-	-	9,00	6,00	7,00	- 32,00	7,00
3120400040	CASTELFORTE	-	-	-	7,00	30,00	30,00	- 37,00	30,00
2080500060	CASTELFRANCO EMILIA	- 225,00	-	-	-	-	-	- 225,00	-
2050840120	CASTELFRANCO VENETO	110,00	176,00	176,00	128,00	382,00	383,00	- 796,00	558,00
2050710110	CASTELGUGLIELMO	7,00	26,00	26,00	-	-	-	- 33,00	26,00
4130790100	CASTELLALTO	-	-	-	8,00	-	-	- 8,00	-
2080610120	CASTELL'ARQUATO	4,00	-	-	-	6,00	7,00	- 10,00	7,00
3110030110	CASTELLEONE DI SUASA	-	-	-	-	12,00	13,00	- 12,00	13,00
1010020480	CASTELLETO D'ORBA	-	-	-	-	23,00	24,00	- 23,00	24,00
3090620100	CASTELLINA MARITTIMA	10,00	53,00	53,00	-	-	-	- 63,00	53,00
3120330200	CASTELLIRI	66,00	-	-	-	-	-	- 66,00	-
2080130170	CASTELLO D'ARGILE	11,00	16,00	16,00	-	-	-	- 27,00	16,00
1010070280	CASTELLO DI ANNONE	1,00	-	-	2,00	-	1,00	- 3,00	1,00
5190480150	CASTELMOLA	5,75	-	-	-	7,00	7,00	- 12,75	7,00
2080680150	CASTELNOVO DI SOTTO	122,00	-	-	-	-	-	- 122,00	-
2080680160	CASTELNOVO NE' MONTI	- 100,00	-	-	-	-	-	- 100,00	-
2050710130	CASTELNUOVO BARIANO	22,00	35,00	35,00	-	25,00	26,00	- 82,00	61,00
3120680130	CASTELNUOVO DI FARFA	- 85,00	-	-	-	-	-	- 85,00	-
2080500070	CASTELNUOVO RANGONE	132,00	-	-	-	-	-	- 132,00	-
3110030120	CASTELPLANIO	-	-	-	-	7,00	7,00	- 7,00	7,00
5190010120	CASTELTERMINI	17,68	-	-	-	105,00	106,00	- 122,68	106,00
1030860360	CASTELVECCANA	-	14,35	14,35	-	-	-	- 14,35	14,35
2080500080	CASTELVETRO DI MODENA	144,00	-	-	6,00	-	-	- 150,00	-
2080130210	CASTENASO	65,00	434,00	434,00	-	-	-	- 499,00	434,00
5200170131	CASTIADAS	-	-	-	9,00	-	-	- 9,00	-
4180250300	CASTIGLIONE COSENTINO	-	-	-	2,00	-	-	- 2,00	-
2080130220	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	117,00	-	-	-	-	-	- 117,00	-
3090380050	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	285,00	287,00	288,00	-	-	-	- 572,00	288,00
3120910170	CASTIGLIONE IN TEVERINA	44,00	-	-	-	-	-	- 44,00	-
1010810670	CASTIGLIONE TORINESE	9,00	-	-	-	9,00	10,00	- 18,00	10,00
1030120620	CASTIONE DELLA PRESOLANA	-	-	-	-	26,00	29,00	- 28,00	29,00
3110080130	CASTORANO	-	-	-	2,00	-	-	- 2,00	-
4160410180	CASTRIGNANO DEL CAPO	-	-	-	11,00	27,00	28,00	- 38,00	28,00
3120330230	CASTRO DEI VOLSCI	-	-	-	25,00	-	-	- 25,00	-
2080320040	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	95,00	8,00	7,00	-	-	-	- 87,00	7,00
3120330220	CASTROCIELO	-	70,00	71,00	-	-	-	- 70,00	71,00
5190010130	CASTROFILIPPO	-	17,00	14,00	-	-	-	- 17,00	14,00
4180250310	CASTROLIBERO	-	-	-	9,00	18,00	18,00	- 27,00	18,00
2081010020	CATTOLICA	- 625,00	- 650,00	- 650,00	-	-	-	- 1.275,00	- 650,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2018	2018	2017	2016	2016	2017	2018	2017
5190010140	CATTOLICA ERACLEA	160,50	-	-	-	-	-	160,50	-
1030570390	CAVA MANARA	7,00	5,00	5,00	-	-	-	12,00	5,00
1010810871	CAVAGNOLO	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-
2050870080	CAVARZERE	11,00	54,00	54,00	7,00	18,00	18,00	81,00	73,00
3120700280	CAVE	150,00	85,00	88,00	-	-	-	65,00	88,00
1030150420	CAZZAGO SAN MARTINO	350,00	310,00	310,00	-	-	-	660,00	310,00
3120330240	CECCANO	-	50,00	50,00	-	-	-	50,00	50,00
3090420070	CECINA	-	665,00	665,00	47,00	156,00	157,00	868,00	822,00
1030150430	CEDEGOLO	-	8,17	8,17	-	-	-	8,17	8,17
4180160030	CEGLIE MESSAPICO	-	-	-	21,00	17,00	18,00	38,00	18,00
4180310170	CELENZA VALFOTORE	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
4180250340	CELICO	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
4150720380	CELLE DI BULGHERIA	-	-	-	18,00	5,00	6,00	14,00	6,00
3120910180	CELLENO	-	12,00	12,00	-	-	-	12,00	12,00
4130780140	CELLINO ATTANASIO	-	-	-	7,00	-	-	7,00	-
5180280070	CENTURIPPE	3,67	-	-	-	-	-	3,67	-
3120330250	CEPRANO	-	-	-	18,00	-	-	18,00	-
1030570400	CERANOVA	11,00	-	-	-	2,00	2,00	9,00	2,00
5180550260	CERDA	8,44	-	-	-	-	-	8,44	-
2050890250	CEREA	-	150,00	150,00	-	-	-	150,00	150,00
2050710150	CEREGNANO	-	11,00	12,00	-	-	-	11,00	12,00
4130780150	CERMIGNANO	-	-	-	20,00	-	-	20,00	-
1030490700	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	1.100,00	1.550,00	1.550,00	-	1.000,00	1.000,00	3.650,00	2.550,00
1010020570	CERRINA	-	-	-	3,00	4,00	5,00	7,00	5,00
1030490720	CERRO MAGGIORE	-	-	-	12,00	27,00	28,00	39,00	28,00
3090300120	CERTALDO	-	248,00	249,00	-	-	-	248,00	249,00
3120700280	CERVETERI	-	185,00	185,00	-	-	-	185,00	185,00
2080680070	CERVIA	450,00	395,00	395,00	62,00	-	-	907,00	395,00
1070370180	CERVO	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
5180480170	CESARO'	-	-	-	2,00	13,00	14,00	15,00	14,00
2080320080	CESENA	833,00	146,00	145,00	31,00	-	-	1.110,00	145,00
2080320070	CESENATICO	237,00	187,00	187,00	59,00	111,00	111,00	594,00	289,00
4150080260	CESINALI	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
2050840150	CESSALTO	-	6,00	6,00	-	3,00	3,00	9,00	9,00
3090620129	CHIANNI	-	9,00	8,00	-	2,00	2,00	11,00	10,00
5180650020	CHIARAMONTE GULFI	8,84	-	-	-	-	-	8,84	-
2050840160	CHIARANO	22,00	47,00	47,00	11,00	31,00	32,00	111,00	79,00
1030150470	CHIARI	75,00	-	-	6,00	-	-	81,00	-
1030770180	CHIAVENNA	45,00	15,28	15,28	-	-	-	60,28	15,28
4130230220	CHIETI	-	191,00	191,00	30,00	68,00	68,00	289,00	259,00
2050870080	CHIOGGIA	147,00	235,00	234,00	-	-	-	382,00	234,00
5180550270	CHIUSA SCLAFANI	0,44	-	-	8,00	-	-	8,44	-
3090750110	CHIUSI	33,00	178,00	178,00	22,00	12,00	13,00	245,00	191,00
3090050150	CHIUSI DELLA VERNA	-	33,00	34,00	-	-	-	33,00	34,00
1010810800	CHIVASSO	12,00	-	-	-	-	-	12,00	-
3120700291	CIAMPINO	-	305,00	305,00	-	-	-	305,00	305,00
5180010150	CIANCIANA	125,50	60,00	60,00	-	-	-	185,50	60,00
4150510270	CICCIANO	-	-	-	4,00	-	-	4,00	-
4150720420	CICERALE	-	-	-	-	25,00	26,00	25,00	26,00
1030570480	CIGOGNOLA	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
1030570470	CILAVEGNA	105,00	99,27	99,27	22,00	51,00	51,00	277,27	150,27
3090360060	CINIGIANO	-	125,00	125,00	-	-	-	125,00	125,00
1030490770	CINISELLO BALSAMO	130,00	763,63	763,63	62,00	141,00	142,00	1.096,63	905,63
5180550280	CINISI	34,47	-	-	-	19,00	19,00	53,47	19,00
1070370200	CIPRESSA	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
1010810840	CIRIE'	16,00	-	-	-	-	-	16,00	-
1030120710	CISANO BERGAMASCO	-	18,82	18,82	-	1,00	2,00	19,82	20,82
3120400050	CISTERNA DI LATINA	-	485,00	486,00	-	65,00	66,00	580,00	582,00
4130600120	CITTA' SANT'ANGELO	-	68,00	68,00	-	-	-	69,00	68,00
3120690150	CITTADUCALE	-	-	-	31,00	-	-	31,00	-
4180670280	CITTANOVA	-	-	-	31,00	-	-	31,00	-
3120700320	CIVITAVECCHIA	-	94,00	94,00	-	-	-	94,00	94,00
3120910210	CIVITELLA D'AGLIANO	88,00	-	-	-	-	-	88,00	-
4130780180	CIVITELLA DEL TRONTO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
2080320080	CIVITELLA DI ROMAGNA	-	-	-	-	6,00	7,00	8,00	7,00
3090360070	CIVITELLA PAGANICO	-	577,00	576,00	-	-	-	577,00	576,00
3120700330	CIVITELLA SAN PAOLO	18,00	-	-	1,00	-	-	19,00	-
1030770220	CIVO	16,00	-	-	-	-	-	16,00	-
2080290050	CODIGORO	140,00	26,00	26,00	-	-	-	114,00	26,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al sens del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sens del comma 480 o eegg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sens del comma 480 o eegg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sens del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sens del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sens del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
2050900320	COGOLLO DEL CENGIO	-	17,00	18,00	-	-	-	17,00	18,00
1030980230	COLICO	33,00	-	-	17,00	-	-	50,00	-
3090750120	COLLE DI VAL D'ELSA	-	450,00	450,00	-	-	-	450,00	450,00
2080580090	COLLECCHIO	60,00	61,00	61,00	-	-	-	121,00	61,00
3120700340	COLLEFERRO	-	-	-	17,00	35,00	35,00	52,00	35,00
1010810880	COLLEGNO	19,00	-	-	-	-	-	19,00	-
3090420080	COLLESALVETTI	-	150,00	150,00	-	-	-	150,00	150,00
5180550300	COLLESANO	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
3120690200	COLLEVECCHIO	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-
3110060140	COLLI DEL TRONTO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
1030150540	COLOGNE	18,00	-	-	8,00	-	-	26,00	-
1030490810	COLOGNO MONZESE	-	-	-	18,00	69,00	70,00	85,00	70,00
3120700350	COLONNA	-	125,00	125,00	-	38,00	38,00	163,00	163,00
2080580100	COLORNO	120,00	58,00	57,00	-	-	-	178,00	57,00
2080290060	COMACCHIO	654,00	135,00	135,00	67,00	-	-	856,00	135,00
2080580110	COMPIANO	7,00	-	-	-	8,00	8,00	15,00	8,00
3110080150	COMUNANZA	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
1030150560	CONCESIO	-	-	-	25,00	-	-	25,00	-
2050870110	CONCORDIA SAGITTARIA	18,00	71,00	70,00	8,00	-	-	97,00	70,00
2080500100	CONCORDIA SULLA SECCHIA	2.000,00	500,00	500,00	-	-	-	2.500,00	500,00
1030490840	CONCOREZZO	-	30,55	30,55	-	-	-	30,55	30,55
2050840210	CONEGLIANO	-	-	-	101,00	-	-	101,00	-
4180220310	CONFLENTI	-	-	-	-	3,00	4,00	3,00	4,00
2080680080	CONSELICE	850,00	625,00	625,00	-	-	-	1.475,00	625,00
3120690230	CONTIGLIANO	62,00	24,00	25,00	-	3,00	3,00	35,00	28,00
4150720480	CONTURSI	-	-	-	8,00	-	-	8,00	-
2080290070	COPPARO	185,00	-	-	-	-	-	185,00	-
1030490850	CORBETTA	-	30,55	30,55	-	-	-	30,55	30,55
2050840220	CORDIGNANO	-	58,00	59,00	-	-	-	58,00	59,00
3090430110	COREGLIA ANTELMINELLI	-	422,00	422,00	18,00	-	-	440,00	422,00
3120330300	CORENO AUSONIO	177,00	-	-	-	-	-	177,00	-
3120400080	CORI	-	80,00	80,00	12,00	-	-	92,00	80,00
3110030150	CORINALDO	-	-	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00
1030490880	CORMANO	325,00	-	-	93,00	-	-	418,00	-
1030490870	CORNAREDO	-	-	-	12,00	31,00	32,00	43,00	32,00
2080680200	CORREGGIO	400,00	-	-	-	-	-	400,00	-
4180410230	CORSANO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
1030880240	CORTE PALASIO	3,00	-	-	-	1,00	2,00	4,00	2,00
2080610180	CORTEMAGGIORE	50,00	110,00	110,00	-	-	-	60,00	110,00
1030150580	CORTENO GOLGI	148,00	-	-	-	-	-	148,00	-
1030570540	CORVINO SAN QUIRICO	-	18,13	18,13	-	-	-	18,13	18,13
2050710180	COSTA DI ROVIGO	-	8,00	7,00	2,00	12,00	13,00	22,00	20,00
2080680090	COTIGNOLA	75,00	125,00	125,00	-	-	-	200,00	125,00
1030120840	COVO	-	74,47	74,47	-	-	-	74,47	74,47
1030280350	CREMONA	162,00	-	-	-	127,00	127,00	289,00	127,00
1010880490	CRESCENTINO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
2050840240	CRESPANO DEL GRAPPA	30,00	-	-	-	-	-	30,00	-
1030990250	CRESPIATICA	-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00
2080130240	CREVALCORE	-	-	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
2050840250	CROCETTA DEL MONTELLO	-	12,00	12,00	-	-	-	12,00	12,00
1011020280	CRODO	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
4180220340	CROPANI	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
1030490980	CUGGIONO	-	-	-	4,00	-	-	4,00	-
5200950190	CUGLIERI	-	-	-	5,00	19,00	20,00	24,00	20,00
1010270780	CUNEO	51,00	-	-	-	-	-	51,00	-
4180410240	CURSI	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
2050540380	CURTAROLO	31,00	-	-	1,00	-	-	32,00	-
1030490980	CUSANO MILANINO	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-
4150110280	CUSANO MUTRI	-	-	-	-	22,00	22,00	22,00	22,00
4181030070	DASA'	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
5190180080	DELIA	1,81	-	-	-	-	-	1,81	-
1010880540	DESANA	-	-	-	5,00	-	-	5,00	-
3090300130	DICOMANO	154,00	-	-	-	-	-	154,00	-
4180250500	DIPIGNANO	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
1070370280	DOLCEDO	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-
1011020280	DOMODOSSOLA	21,00	40,00	18,00	53,00	31,00	32,00	145,00	50,00
5200530160	DORGALI	-	-	-	44,00	76,00	77,00	120,00	77,00
2080320100	DOVADOLA	-	-	-	-	1,00	2,00	1,00	2,00
2080130250	DOZZA	-	175,00	175,00	-	-	-	175,00	175,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comml 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comml 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comml 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - 2014 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
1010270820	DRONERO	-	-	-	30,00	-	-	30,00	-
4150110281	DUGENTA	-	-	-	-	78,00	77,00	78,00	77,00
1010070520	DUSINO SAN MICHELE	-	55,00	25,00	6,00	-	-	61,00	25,00
1010270850	ENVIE	7,00	-	-	-	-	-	7,00	-
1030240890	ERBA	65,00	-	-	-	-	-	65,00	-
5180820090	ERICE	17,88	-	-	18,00	-	-	35,88	-
3110440180	ESANATOGLIA	-	-	-	-	7,00	8,00	7,00	8,00
3120330310	ESPERIA	-	88,00	88,00	-	-	-	88,00	88,00
2080680210	FABBRICO	3,00	140,00	140,00	-	-	-	143,00	140,00
3120910230	FABRICA DI ROMA	-	24,00	25,00	-	9,00	10,00	33,00	35,00
2080680100	FAENZA	1.120,00	83,00	83,00	-	-	-	1.203,00	83,00
4180250520	FAGNANO CASTELLO	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
5190480180	FALCONE	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
3120910240	FALERIA	-	39,00	39,00	-	-	-	39,00	39,00
4180220450	FALERNA	-	-	-	36,00	100,00	100,00	136,00	100,00
3110590130	FANO	-	-	-	222,00	317,00	318,00	539,00	318,00
4130230300	FARA FILIORUM PETRI	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
3120690250	FARA IN SABINA	-	258,00	258,00	-	-	-	258,00	258,00
1010270860	FARIGLIANO	7,00	17,00	8,00	2,00	-	-	26,00	8,00
2080610190	FARINI	42,00	-	-	-	-	-	42,00	-
2050840260	FARRA DI SOLIGO	-	140,00	140,00	-	-	-	140,00	140,00
5180010170	FAVARA	17,88	-	-	24,00	-	-	41,88	-
5190820100	FAVIGNANA	3,32	-	-	-	82,00	83,00	85,32	83,00
1010810990	FAVRIA	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
2080560130	FELINDO	130,00	-	-	-	-	-	130,00	-
1010020660	FELIZZANO	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
2050100210	FELTRE	-	163,00	163,00	31,00	-	-	194,00	163,00
5180760080	FERLA	-	20,00	17,00	-	-	-	20,00	17,00
3110590140	FERMIGNANO	-	-	-	35,00	130,00	131,00	165,00	131,00
3110060180	FERMO	-	-	-	127,00	316,00	317,00	443,00	317,00
1030860570	FERNO	-	-	-	-	31,00	32,00	31,00	32,00
2080610200	FERRIERE	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
3120690260	FIAMIGNANO	-	55,00	55,00	-	-	-	55,00	55,00
3120700360	FIANO ROMANO	-	20,00	21,00	-	18,00	19,00	39,00	40,00
3100800130	FICULLE	-	-	-	7,00	-	-	7,00	-
2080560140	FIDENZA	659,00	83,00	82,00	47,00	95,00	96,00	884,00	178,00
3090460060	FILATTIERA	-	148,00	147,00	-	-	-	146,00	147,00
4130230320	FILETTO	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
2080500120	FINALE EMILIA	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-
2080500130	FIORANO MODENESE	428,00	-	-	6,00	-	-	435,00	-
2080610210	FIorenzuola d'ARDA	386,00	25,00	25,00	-	-	-	391,00	25,00
3080300170	FIRENZE	-	4.474,00	4.474,00	-	-	-	4.474,00	4.474,00
4180250550	FIRMO	-	-	-	-	20,00	21,00	20,00	21,00
2080500140	FIUMALBO	-	50,00	50,00	-	-	-	50,00	50,00
5180480210	FIUMEDINISI	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
3090460070	FIVIZZANO	100,00	150,00	150,00	-	-	-	250,00	150,00
3090050180	FOIANO DELLA CHIANA	73,00	-	-	-	-	-	73,00	-
3110060200	FOLIGNANO	-	-	-	25,00	-	-	25,00	-
3100580180	FOLIGNO	-	88,00	205,00	-	-	-	88,00	205,00
2050840270	FOLLINA	-	11,00	12,00	-	-	-	11,00	12,00
3090360080	FOLLONICA	237,00	2.157,00	2.157,00	37,00	268,00	269,00	2.699,00	2.426,00
5190480230	FONDACHELLI-FANTINA	2,21	15,00	15,00	-	5,00	5,00	7,78	10,00
2080130260	FONTANELICE	35,00	25,00	25,00	-	-	-	60,00	25,00
2080560150	FONTANELLATO	128,00	-	-	-	-	-	128,00	-
2050840280	FONTANELLE	13,00	-	-	5,00	-	-	16,00	-
1010880580	FONTANETTO PO	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
2080560160	FORTEVIVO	125,00	27,00	26,00	-	-	-	152,00	26,00
4170640320	FORENZA	-	-	-	-	9,00	10,00	9,00	10,00
2080320110	FORLI'	1.668,00	53,00	53,00	-	180,00	181,00	1.911,00	244,00
2080320120	FORLIMPOPOLI	97,00	267,00	267,00	37,00	-	-	401,00	267,00
3120400080	FORMIA	-	29,00	30,00	-	11,00	11,00	40,00	41,00
2080500150	FORMIGINE	250,00	200,00	200,00	-	-	-	50,00	200,00
2080290090	FORMIGNANA	-	27,00	27,00	-	-	-	27,00	27,00
2050100240	FORNO DI ZOLDO	-	15,00	15,00	-	-	-	15,00	15,00
2050870150	FOSSALTA DI PIAVE	-	65,00	64,00	-	-	-	65,00	64,00
1010270910	FRABOSA SOTTANA	-	480,00	-	-	-	-	480,00	-
4130230350	FRANCAVILLA AL MARE	-	253,00	247,00	-	-	-	253,00	247,00
4170640330	FRANCAVILLA IN SINNI	-	-	-	-	17,00	17,00	17,00	17,00
5190760100	FRANCOFONTE	5,30	-	-	-	-	-	5,30	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al senai del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senai dai commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
4180250580	FRASCINETO	-	-	-	40,00	14,00	14,00	54,00	14,00
2050710230	FRASSINELLE POLESINE	37,00	-	-	-	-	-	37,00	-
2080500160	FRASSINORO	-	84,00	84,00	-	-	-	84,00	84,00
3100580200	FRATTA TODINA	-	4,00	9,00	-	-	-	4,00	9,00
2050840300	FREGONA	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
4150080350	FRIGENTO	-	-	-	-	37,00	38,00	37,00	38,00
1010020740	FUBINE	-	88,00	32,00	12,00	27,00	28,00	107,00	60,00
2050890350	FUMANE	11,00	33,00	33,00	6,00	-	-	50,00	33,00
5190480280	FURNARI	4,42	-	-	-	-	-	4,42	-
2080680110	FUSIGNANO	200,00	200,00	200,00	-	-	-	400,00	200,00
2080130270	GAGGIO MONTANO	-	54,00	54,00	-	-	-	54,00	54,00
5190480300	GALATI MAMERTINO	14,59	-	-	15,00	-	-	29,59	-
4180410280	GALATINA	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
4180410290	GALATONE	-	-	-	17,00	-	-	17,00	-
2080320130	GALEATA	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
3120910280	GALLESE	14,00	25,00	24,00	-	18,00	19,00	57,00	43,00
2080130280	GALLIERA	1.250,00	400,00	400,00	-	-	-	1.650,00	400,00
2050540390	GALLIERA VENETA	7,00	47,00	47,00	-	-	-	54,00	47,00
3120330400	GALLINARO	44,00	-	-	3,00	-	-	47,00	-
2050800420	GALLIO	-	-	-	26,00	-	-	26,00	-
5200530250	GALTELLI	-	-	-	16,00	4,00	5,00	20,00	5,00
1030150670	GAMBARA	30,00	-	-	22,00	23,00	23,00	75,00	23,00
3090300200	GAMBASSI	-	76,00	76,00	-	-	-	76,00	76,00
2080320140	GAMBETTOLA	68,00	60,00	60,00	25,00	5,00	5,00	156,00	65,00
1030121030	GANDINO	-	30,00	30,00	-	-	-	30,00	30,00
2050890360	GARDA	-	200,00	200,00	-	-	-	200,00	200,00
1030150690	GARDONE VAL TROMPIA	200,00	75,00	75,00	50,00	-	-	325,00	75,00
1070740300	GARLEDA	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
2080680220	GATTATICO	47,00	9,00	8,00	-	-	-	56,00	8,00
2080320150	GATTEO	-	250,00	250,00	-	-	-	250,00	250,00
1010880610	GATTINARA	-	-	-	125,00	-	-	125,00	-
1030150710	GAVARDO	148,00	-	-	9,00	16,00	16,00	171,00	16,00
1030880610	GAVIRATE	65,00	-	-	-	-	-	65,00	-
1030121060	GAZZANIGA	33,00	-	-	-	-	-	33,00	-
5190180070	GELA	223,07	223,07	-	-	-	-	-	-
3120700420	GENAZZANO	-	6,00	6,00	-	-	-	6,00	6,00
1070340250	GENOVA	1.626,00	-	-	-	-	-	1.626,00	-
3120700430	GENZANO DI ROMA	-	134,00	134,00	22,00	67,00	67,00	223,00	201,00
4180670360	GERACE	-	-	-	-	3,00	4,00	3,00	4,00
4150080380	GESUALDO	-	-	-	-	13,00	14,00	13,00	14,00
3100580210	GIANO DELL'UMBRIA	-	4,00	6,00	-	-	-	4,00	6,00
5190550360	GIARDINELLO	-	-	-	4,00	-	-	4,00	-
1010811130	GIAVENO	14,00	-	-	-	-	-	14,00	-
2050840311	GIAVERA DEL MONTELLO	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
4150720550	GIFFONI SEI CASALI	-	-	-	10,00	18,00	19,00	28,00	19,00
4150720560	GIFFONI VALLE PIANA	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
4150720570	GIOI	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
4180670390	GIOIOSA IONICA	-	-	-	23,00	6,00	7,00	29,00	7,00
5190480320	GIOIOSA MAREA	-	-	-	18,00	38,00	38,00	54,00	38,00
4180090220	GIOVINAZZO	-	-	-	-	38,00	38,00	38,00	38,00
4130780240	GIULIANOVA	-	-	-	62,00	-	-	62,00	-
4150720580	GIUNGANO	-	-	-	7,00	-	-	7,00	-
1030570690	GIUSSAGO	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
2080280091	GORO	41,00	73,00	72,00	-	10,00	10,00	124,00	82,00
2080610230	GOSSOLENGO	70,00	-	-	-	-	-	70,00	-
3120910270	GRADOLI	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
3120910280	GRAFFIGNANO	77,00	-	-	-	-	-	77,00	-
5190210180	GRAMMICHELE	24,31	-	-	22,00	63,00	64,00	109,31	64,00
2050800450	GRANCONA	-	12,00	13,00	-	-	-	12,00	13,00
2050540420	GRANTORTO	-	27,00	27,00	-	25,00	26,00	52,00	53,00
2050540430	GRANZE	-	9,00	8,00	-	-	-	9,00	8,00
3120690290	GRECCIO	-	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00
1010520760	GRIGNASCO	6,00	-	-	6,00	1,00	2,00	13,00	2,00
1030570730	GROPELLO CAIROLI	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
3090360100	GROSSETO	-	-	-	78,00	-	-	78,00	-
3120700460	GROTTAFERRATA	-	900,00	900,00	-	-	-	900,00	900,00
4160760080	GROTTAGLIE	-	-	-	31,00	25,00	26,00	56,00	26,00
3120910280	GROTTE DI CASTRO	-	87,00	88,00	-	-	-	87,00	88,00
4180670400	GROTTERIA	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al senai del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senai del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senai del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2016 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
1030121150	GRUMELLO DEL MONTE	32,00	45,82	45,82	16,00	31,00	32,00	124,62	77,82
4170640380	GRUMENTO NOVA	-	-	-	100,00	-	-	100,00	-
2080680230	GUALTIERI	3,00	-	-	-	12,00	13,00	15,00	13,00
5190480340	GUALTIERI SICAMINO'	11,05	-	-	-	28,00	29,00	38,05	29,00
5200170300	GUAMAGGIORE	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
1030241070	GUANZATE	-	-	-	8,00	5,00	5,00	13,00	5,00
4180250620	GUARDIA PIEMONTESE	-	-	-	10,00	-	-	10,00	-
3090620150	GUARDISTALLO	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
1010271010	GUARENE	14,00	-	-	-	-	-	14,00	-
2080680240	GUASTALLA	-	-	-	-	32,00	32,00	32,00	32,00
2080500170	GUIGLIA	10,00	23,00	22,00	-	-	-	13,00	22,00
1030150780	IDRO	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-
2080130320	IMOLA	1.453,00	117,00	117,00	-	-	-	1.570,00	117,00
3090300220	IMPRUNETA	104,00	875,00	875,00	47,00	63,00	64,00	1.089,00	939,00
1030860700	INDUNO OLONA	-	22,81	22,81	-	-	-	22,81	22,81
4181030170	IONADI	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
4180220610	ISCA SULLO IONIO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
3120910300	ISCHIA DI CASTRO	144,00	88,00	87,00	-	-	-	232,00	87,00
4180310240	ISCHITELLA	-	-	-	-	28,00	30,00	29,00	30,00
1030150780	ISEO	-	-	-	6,00	12,00	13,00	18,00	13,00
3120330430	ISOLA DEL LIRI	-	205,00	205,00	-	-	-	205,00	205,00
2050890400	ISOLA DELLA SCALA	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
1030150780	ISORELLA	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
2050840340	ISTRANA	53,00	15,00	15,00	-	-	-	68,00	15,00
5190480350	ITALA	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
3120400100	ITRI	50,00	-	-	75,00	-	-	125,00	-
1010811240	LA CASSA	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-
1010811250	LA LOGGIA	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
2050100270	LA VALLE AGORDINA	-	4,00	5,00	-	-	-	4,00	5,00
3120700480	LABICO	-	61,00	61,00	-	-	-	61,00	61,00
4150080410	LACEDONIA	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
2080280110	LAGOSANTO	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
3090620180	LAIATICO	-	60,00	60,00	-	-	-	60,00	60,00
2080500180	LAMA MOCOGNO	-	84,00	84,00	-	-	-	84,00	84,00
4130230460	LANCIANO	-	-	-	125,00	-	-	125,00	-
1030570750	LANDRIANO	-	-	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00
2080560180	LANGHIRANO	181,00	-	-	4,00	-	-	185,00	-
1010811280	LANZO TORINESE	-	205,00	85,00	-	-	-	205,00	85,00
4130380490	L'AQUILA	-	993,00	993,00	-	-	-	993,00	993,00
5190550420	LASCARI	130,72	-	-	-	-	-	130,72	-
3120400110	LATINA	-	1.817,00	1.816,00	117,00	286,00	286,00	2.220,00	2.102,00
2050890440	LEGNAGO	74,00	-	-	-	-	-	74,00	-
1030150810	LENO	24,00	-	-	-	6,00	7,00	30,00	7,00
3120400120	LENOLA	-	125,00	125,00	-	6,00	7,00	131,00	132,00
5190760110	LENTINI	50,43	-	-	-	-	-	50,43	-
3120690310	LEONESSA	-	44,00	43,00	-	-	-	44,00	43,00
5190280110	LEONFORTE	-	16,00	13,00	-	-	-	16,00	13,00
2080580190	LESIGNANO DE' BAGNI	-	65,00	65,00	-	-	-	65,00	65,00
1070390170	LEVANTO	27,00	-	-	-	-	-	27,00	-
5190480380	LIBRIZZI	10,83	-	-	3,00	9,00	10,00	22,83	10,00
3120700510	LICENZA	-	8,00	8,00	-	-	-	9,00	8,00
5190210200	LICODIA EUBEA	261,00	-	-	-	-	-	261,00	-
1030241220	LIMIDO COMASCO	-	7,64	7,64	-	2,00	3,00	9,64	10,64
1030770370	LIVIGNO	-	-	-	37,00	63,00	64,00	100,00	64,00
4180780110	LIZZANO	-	-	-	14,00	30,00	31,00	44,00	31,00
2080130330	LIZZANO IN BELVEDERE	16,00	15,00	15,00	-	9,00	10,00	40,00	25,00
1030241250	LOCATE VARESINO	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
4180670430	LOCRI	-	-	-	-	36,00	36,00	36,00	36,00
1030990310	LODI	244,00	229,09	229,09	158,00	209,00	210,00	638,09	439,09
1030990320	LODI VECCHIO	-	-	-	11,00	-	-	11,00	-
2080130340	LOIANO	125,00	15,00	14,00	-	-	-	110,00	14,00
3090300250	LONDA	180,00	-	-	-	-	-	180,00	-
5190480410	LONGI	50,00	6,00	5,00	-	-	-	44,00	5,00
2080320170	LONGIANO	41,00	50,00	50,00	34,00	9,00	9,00	134,00	59,00
1010811350	LORANZE'	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-
2050540480	LOREGGIA	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-
3090050200	LORO CIUFFENNA	-	16,00	15,00	2,00	4,00	5,00	22,00	20,00
1030121220	LOVERE	-	-	-	16,00	19,00	19,00	35,00	19,00
5190010220	LUCCA SICULA	2,29	7,00	5,00	-	1,00	1,00	10,29	6,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al senso del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senso del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senso del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senso del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senso del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senso del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
4130380520	LUCOLI	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
3100800160	LUGNANO IN TEVERINA	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
2080660120	LUGO	1.250,00	203,00	202,00	-	-	-	1.047,00	202,00
2050900530	LUGO DI VICENZA	-	14,00	14,00	-	-	-	14,00	14,00
1030860780	LUINO	162,00	-	-	25,00	-	-	187,00	-
2050710310	LUSIA	4,00	7,00	6,00	-	-	-	11,00	6,00
2080680280	LUZZARA	89,00	-	-	-	5,00	6,00	94,00	6,00
4180250710	LUZZI	-	-	-	-	67,00	88,00	87,00	88,00
1010811400	MACELLO	-	-	-	-	1,00	2,00	1,00	2,00
3110440230	MACERATA	-	-	-	34,00	60,00	80,00	114,00	80,00
4150200470	MACERATA CAMPANIA	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
3120400130	MAENZA	-	25,00	24,00	-	16,00	16,00	41,00	40,00
1010520840	MAGGIORA	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
3120700511	MAGLIANO ROMANO	-	60,00	61,00	-	-	-	60,00	61,00
4160410380	MAGLIE	-	-	-	31,00	63,00	64,00	94,00	64,00
3110030230	MAIOLATI SPONTINI	-	-	-	-	400,00	400,00	400,00	400,00
1030990340	MAIRAGO	3,00	-	-	-	-	-	3,00	-
2080130350	MALALBERGO	32,00	-	-	-	-	-	32,00	-
5190210220	MALETTO	125,00	-	-	-	-	-	125,00	-
1070740380	MALLARE	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
1030860820	MALNATE	-	-	-	14,00	-	-	14,00	-
4180670440	MAMMOLA	-	-	-	-	5,00	6,00	5,00	6,00
5200530440	MAMOIADA	-	-	-	16,00	7,00	8,00	23,00	8,00
3090360130	MANCIANO	75,00	-	-	-	-	-	75,00	-
4160780120	MANDURIA	-	-	-	-	10,00	11,00	10,00	11,00
4180310280	MANFREDONIA	-	-	-	-	254,00	254,00	254,00	254,00
1030450300	MANTOVA	-	500,00	500,00	-	-	-	500,00	500,00
3120700530	MANZIANA	-	65,00	65,00	-	-	-	65,00	65,00
1030121260	MAPELLO	-	-	-	9,00	16,00	18,00	25,00	16,00
2080500190	MARANELLO	460,00	-	-	-	-	-	460,00	-
4150510410	MARANO DI NAPOLI	-	-	-	16,00	25,00	25,00	41,00	25,00
2080500200	MARANO SUL PANARO	450,00	30,00	29,00	-	-	-	420,00	29,00
1030450310	MARCARIA	18,00	-	-	-	-	-	18,00	-
3090420100	MARCIANA	-	152,00	153,00	11,00	-	-	163,00	153,00
3090420110	MARCIANA MARINA	-	125,00	125,00	-	-	-	125,00	125,00
3120700560	MARINO	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
3090630070	MARLIANA	-	33,00	34,00	-	-	-	33,00	34,00
5190820120	MARSALA	88,40	-	-	78,00	222,00	223,00	388,40	223,00
3100580270	MARSCIANO	-	22,00	33,00	-	180,00	191,00	212,00	224,00
3120910330	MARTA	50,00	-	-	-	16,00	16,00	34,00	16,00
2080130360	MARZABOTTO	130,00	38,00	38,00	9,00	19,00	19,00	196,00	57,00
2050540480	MASERA' DI PADOVA	-	50,00	51,00	-	-	-	50,00	51,00
2050540490	MASI	12,00	17,00	17,00	5,00	3,00	4,00	37,00	21,00
2080660130	MASSA LOMBARDA	68,00	107,00	108,00	-	-	-	175,00	108,00
3090380140	MASSA MARITTIMA	50,00	-	-	7,00	-	-	57,00	-
3100580280	MASSA MARTANA	-	3,00	13,00	6,00	12,00	13,00	21,00	26,00
2050540500	MASSANZAGO	-	30,00	29,00	-	-	-	30,00	29,00
5200950280	MASULLAS	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
3110440240	MATELICA	-	-	-	11,00	-	-	11,00	-
5180820130	MAZARA DEL VALLO	44,20	-	-	-	-	-	44,20	-
3120700570	MAZZANO ROMANO	-	15,00	14,00	-	6,00	7,00	21,00	21,00
2080130370	MEDICINA	100,00	54,00	54,00	-	-	-	48,00	54,00
1030491380	MEDIGLIA	-	-	-	-	25,00	26,00	25,00	26,00
2080500210	MEDOLLA	-	18,00	16,00	-	-	-	16,00	16,00
2050540510	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	250,00	7,00	7,00	-	-	-	243,00	7,00
2080320180	MELDOLA	88,00	58,00	58,00	28,00	38,00	38,00	212,00	98,00
1030491390	MELEGNANO	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
5190760120	MELILLI	11,05	-	-	-	-	-	11,05	-
4150080480	MELITO IRPINO	-	-	-	6,00	6,00	7,00	12,00	7,00
4180250800	MENDICINO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
2080320190	MERCATO SARACENO	75,00	-	-	-	-	-	75,00	-
4150080490	MERCOGLIANO	-	-	-	-	48,00	48,00	48,00	48,00
2050540530	MERLARA	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
1030890390	MERLINO	-	7,64	7,64	1,00	2,00	3,00	10,64	10,64
2080280130	MESOLA	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
1030570870	MEZZANA BIGLI	17,00	-	-	-	-	-	17,00	-
5190550450	MEZZOIUSO	-	-	-	8,00	-	-	8,00	-
4160410450	MIGLIANO	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00
4130230500	MIGLIANICO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al senai del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senai del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senai del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2015	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
1030491450	MILANO	2.500,00	-	-	-	3.174,00	3.175,00	874,00	3.175,00
5190180100	MILENA	2,21	10,00	9,00	-	-	-	12,21	9,00
4181030210	MILETO	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
1070740380	MILLESIMO	57,00	-	-	-	-	-	57,00	-
5190210251	MILO	-	-	-	-	19,00	19,00	19,00	19,00
2080130380	MINERBIO	88,00	-	-	-	-	-	88,00	-
4180410480	MINERVINO DI LECCE	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
2050870230	MIRA	30,00	94,00	94,00	47,00	-	-	171,00	94,00
4150080500	MIRABELLA ECLANO	-	-	-	10,00	-	-	10,00	-
5190210270	MIRABELLA IMBACCARI	16,53	-	-	6,00	-	-	22,53	-
2080290141	MIRABELLO	450,00	150,00	150,00	-	-	-	600,00	150,00
1010020920	MIRABELLO MONFERRATO	-	-	-	3,00	2,00	2,00	5,00	2,00
2080500220	MIRANDOLA	250,00	-	-	-	-	-	250,00	-
2081010050	MISANO ADRIATICO	373,00	51,00	51,00	-	-	-	424,00	51,00
5190480510	MISTRETTA	13,92	-	-	12,00	38,00	38,00	63,92	38,00
2080500230	MODENA	1.946,00	554,00	554,00	275,00	520,00	521,00	3.295,00	1.075,00
2080320210	MODIGLIANA	83,00	110,00	111,00	-	-	-	203,00	111,00
1030450350	MOGLIA	449,00	-	-	-	-	-	449,00	-
2050840420	MOGLIANO VENETO	-	168,00	168,00	-	-	-	168,00	168,00
1010070670	MONALE	-	77,00	35,00	-	-	-	77,00	35,00
1010811540	MONCALIERI	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-
5190480530	MONFORTE SAN GIORGIO	8,84	-	-	4,00	-	-	12,84	-
2080130400	MONGHIDORO	-	58,00	58,00	-	-	-	58,00	58,00
4180090300	MONOPOLI	-	-	-	62,00	317,00	318,00	379,00	318,00
3110060310	MONSAMPOLO DEL TRONTO	-	-	-	-	46,00	46,00	46,00	46,00
2050540550	MONSELICE	33,00	-	-	-	-	-	33,00	-
2050540560	MONTAGNANA	150,00	101,00	102,00	-	-	-	49,00	102,00
3090300270	MONTAIONE	-	37,00	37,00	-	-	-	37,00	37,00
5190480560	MONTALBANO ELICONA	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
1010811570	MONTALENGHE	-	68,00	67,00	-	350,00	350,00	418,00	417,00
5190010240	MONTALLEGRO	2,21	-	-	-	-	-	2,21	-
3090380150	MONTE ARGENTARIO	-	225,00	225,00	61,00	37,00	37,00	323,00	282,00
3120400150	MONTE SAN BIAGIO	-	20,00	20,00	-	21,00	22,00	41,00	42,00
2080130420	MONTE SAN PIETRO	56,00	6,00	6,00	-	-	-	62,00	6,00
3090050250	MONTE SAN SAVINO	-	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00
3110060490	MONTE URANO	-	-	-	17,00	-	-	17,00	-
3110440260	MONTECASSIANO	-	-	-	47,00	-	-	47,00	-
3090630110	MONTECATINI-TERME	-	-	-	47,00	-	-	47,00	-
2080680270	MONTECCHIO EMILIA	47,00	163,00	164,00	-	-	-	210,00	164,00
2050900620	MONTECCHIO PRECALCINO	75,00	-	-	-	-	-	75,00	-
1010070750	MONTECHIARO D'ASTI	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
2080560230	MONTECHIARUGOLO	250,00	125,00	125,00	-	-	-	375,00	125,00
3120700590	MONTECOMPATRI	-	73,00	72,00	-	54,00	54,00	127,00	126,00
3110440280	MONTEFANO	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
3120910350	MONTEFIASCONE	-	-	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00
3120700600	MONTEFLAVIO	-	95,00	95,00	-	-	-	95,00	95,00
4150080540	MONTEFORTE IRPINO	-	-	-	-	31,00	32,00	31,00	32,00
3100800200	MONTEGABBIONE	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-
3110060410	MONTEGRANARO	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
1010070760	MONTEGROSSO D'ASTI	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
3120690390	MONTELEONE SABINO	80,00	-	-	-	-	-	80,00	-
3120700620	MONTELIBRETTI	-	14,00	13,00	-	-	-	14,00	13,00
4170640500	MONTEMILONE	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
3110060450	MONTEPRANDONE	-	-	-	13,00	55,00	55,00	68,00	55,00
3090750150	MONTEPULCIANO	70,00	752,00	753,00	-	85,00	96,00	777,00	849,00
3090050240	MONTERCHI	588,00	-	-	-	10,00	10,00	588,00	10,00
2080130410	MONTERENZIO	120,00	-	-	-	-	-	120,00	-
3120910370	MONTEROSI	-	37,00	36,00	-	6,00	7,00	43,00	43,00
2081010100	MONTESCUDO	41,00	-	-	-	-	-	41,00	-
2080500260	MONTESE	300,00	35,00	36,00	-	-	-	265,00	36,00
4130600240	MONTESILVANO	-	139,00	138,00	62,00	63,00	64,00	264,00	202,00
3090300300	MONTESPERTOLI	-	262,00	263,00	-	-	-	262,00	263,00
5190010250	MONTEVAGO	7,96	-	-	-	-	-	7,96	-
2080320270	MONTIANO	-	3,00	3,00	-	-	-	3,00	3,00
2080610270	MONTICELLI D'ONGINA	73,00	30,00	30,00	-	-	-	43,00	30,00
3090380180	MONTIERI	-	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00
3120690420	MONTOPODI DI SABINA	33,00	4,00	4,00	8,00	10,00	11,00	55,00	15,00
1030241510	MONTORFANO	11,00	-	-	-	-	-	11,00	-
3120700850	MONTORIO ROMANO	-	31,00	30,00	-	-	-	31,00	30,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al senso del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senso del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senso del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senso del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senso del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senso del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2015	2017
2050900680	MONTECORVO VICENTINO	3,00	-	-	-	-	-	3,00	-
1030491480	MONZA	1.263,00	458,18	458,18	493,00	440,00	441,00	2.654,18	899,18
2080130440	MONZUNO	102,00	21,00	22,00	-	-	-	123,00	22,00
1030770450	MORBEGNO	-	45,82	45,82	-	-	-	45,82	45,82
2081010110	MORCIANO DI ROMAGNA	143,00	275,00	275,00	22,00	4,00	5,00	444,00	280,00
1030121330	MORENGO	24,00	-	-	-	-	-	24,00	-
4180250850	MORMANNO	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
3110440330	MORROVALLE	-	-	-	23,00	60,00	61,00	83,00	61,00
1030570990	MORTARA	-	122,18	122,18	5,00	17,00	17,00	144,18	139,18
1030450370	MOTTEGGIANA	45,00	-	-	-	-	-	45,00	-
5200170390	MURAVERA	-	-	-	17,00	-	-	17,00	-
4180410500	MURO LECCESE	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
2050870250	MUSILE DI PIAVE	-	82,00	82,00	-	-	-	82,00	82,00
4150510490	NAPOLI	-	-	-	1.717,00	2.636,00	2.636,00	4.353,00	2.636,00
5180480590	NASO	53,04	-	-	-	19,00	19,00	72,04	19,00
1010520970	NEBBIUONO	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
3120700890	NEMI	22,00	73,00	72,00	-	28,00	29,00	123,00	101,00
3120910380	NEPI	-	65,00	65,00	-	-	-	65,00	65,00
4160410520	NEVIANO	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
5190210300	NICOLOSI	4,42	-	-	-	-	-	4,42	-
5190280120	NICOSIA	-	-	-	-	18,00	19,00	19,00	19,00
5190180130	NISCEMI	-	-	-	13,00	47,00	47,00	60,00	47,00
4150720790	NOCERA SUPERIORE	-	-	-	-	31,00	32,00	31,00	32,00
2050890540	NOGAROLE ROCCA	4,00	-	-	-	-	-	4,00	-
2080500270	NONANTOLA	-	247,00	247,00	-	-	-	247,00	247,00
4130790310	NOTARESCO	-	10,00	9,00	1,00	70,00	70,00	81,00	78,00
1030241560	NOVEDRATE	80,00	-	-	-	-	-	80,00	-
2080680280	NOVELLARA	375,00	-	-	-	-	-	375,00	-
2050900740	NOVENTA VICENTINA	22,00	23,00	24,00	-	9,00	10,00	54,00	34,00
2080500280	NOVI DI MODENA	375,00	-	-	-	-	-	375,00	-
4150720800	NOVI VELLA	-	-	-	4,00	-	-	4,00	-
5200730450	NULE	-	-	-	23,00	-	-	23,00	-
4150080850	NUSCO	-	-	-	50,00	-	-	50,00	-
1030151130	OFFLAGA	-	-	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00
5200730470	OLBIA	-	-	-	220,00	270,00	270,00	490,00	270,00
1030121400	OLTRE IL COLLE	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
1030491580	OPERA	-	-	-	20,00	-	-	20,00	-
1010811680	ORBASSANO	-	500,00	500,00	-	-	-	500,00	500,00
2050900750	ORGIANO	-	16,00	16,00	-	4,00	4,00	22,00	22,00
4160160110	ORIA	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
5200950380	ORISTANO	-	-	-	71,00	-	-	71,00	-
5200530810	OROSEI	-	-	-	37,00	31,00	32,00	68,00	32,00
4130230580	ORTONA A MARE	-	150,00	150,00	31,00	-	-	181,00	150,00
1030121450	OSIO SOTTO	25,00	15,28	15,28	12,00	9,00	10,00	61,28	25,28
3110030350	OSTRA	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
1010811720	OZEGNA	9,00	-	-	-	-	-	9,00	-
5200730520	OZIERI	-	-	-	31,00	-	-	31,00	-
2080130480	OZZANO DELL'EMILIA	123,00	-	-	-	-	-	123,00	-
5180480630	PACE DEL MELA	-	-	-	-	33,00	34,00	33,00	34,00
1030151210	PADERNO FRANCIACORTA	-	-	-	2,00	5,00	5,00	7,00	5,00
3090620230	PALAIÀ	-	192,00	192,00	-	23,00	24,00	215,00	216,00
5180550500	PALAZZO ADRIANO	105,00	-	-	-	-	-	105,00	-
5180780150	PALAZZOLO ACREIDE	13,28	-	-	-	31,00	32,00	44,28	32,00
3120330480	PALLANO	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
4180670570	PALMI	-	-	-	10,00	-	-	10,00	-
4130230620	PALOMBARO	-	7,00	6,00	-	-	-	7,00	6,00
4150720890	PALOMONTE	-	-	-	23,00	12,00	13,00	35,00	13,00
1010811740	PANCALIERI	-	-	-	75,00	-	-	75,00	-
1030491670	PARABIAGO	-	500,00	500,00	620,00	-	-	1.120,00	500,00
4181030280	PARGHELIA	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00
2080580270	PARMA	1.736,00	459,00	459,00	-	-	-	2.195,00	459,00
5180550520	PARTINICO	53,04	-	-	-	38,00	38,00	81,04	38,00
1010521080	PARUZZARO	-	-	-	-	11,00	11,00	11,00	11,00
1030151270	PASSIRANO	-	50,00	50,00	-	-	-	50,00	50,00
4170640561	PATERNO PZ	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
4150080690	PATERNOPOLI	-	-	-	8,00	-	-	8,00	-
5200730540	PATTADA	-	-	-	11,00	2,00	3,00	13,00	3,00
5180480650	PATTI	13,28	-	-	-	-	-	13,28	-
5200950410	PAULILATINO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
1030491880	PAULLO	-	-	-	18,00	-	-	18,00	-
2080500290	PAVULLO NEL FRIGNANO	75,00	-	-	-	-	-	75,00	-
3090620240	PECCIOLI	-	300,00	300,00	-	-	-	300,00	300,00
5190210330	PEDARA	65,24	20,00	17,00	-	-	-	85,24	17,00
1030450390	PEGOGNAGA	-	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00
4180220890	PENTONE	-	-	-	4,00	-	-	4,00	-
4150720910	PERDIFUMO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
1030980660	PEREGO	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-
3080430220	PESCAGLIA	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
4130380680	PESCASSEROLI	-	-	-	19,00	30,00	30,00	49,00	30,00
1030880680	PESCAATE	32,00	-	-	-	-	-	32,00	-
1030491700	PESCHIERA BORROMEO	130,00	76,37	76,37	65,00	-	-	271,37	76,37
5190550530	PETRALIA SOPRANA	-	10,00	-	-	-	-	10,00	-
3110590450	PETRIANO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
4130380710	PETTORANO SUL GIZIO	-	12,00	11,00	-	10,00	10,00	22,00	21,00
1010271630	PEVERAGNO	-	200,00	-	-	-	-	200,00	-
2080610320	PIACENZA	1.504,00	79,00	79,00	-	-	-	1.583,00	79,00
2050540620	PIACENZA D'ADIGE	-	4,00	3,00	-	-	-	4,00	3,00
4150200580	PIANA DI MONTEVERNA	-	-	-	8,00	-	-	8,00	-
4180250880	PIANE CRATI	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
2050900770	PIANEZZE	4,00	-	-	-	-	-	4,00	-
1030121540	PIANICO	-	11,32	11,32	-	-	-	11,32	11,32
2050870280	PIANIGA	22,00	-	-	9,00	-	-	31,00	-
2080130470	PIANORO	700,00	480,00	480,00	-	400,00	400,00	1.580,00	880,00
1010271880	PIASCO	6,00	48,00	22,00	-	-	-	54,00	22,00
3080430230	PIAZZA AL SERCHIO	-	456,00	455,00	-	-	-	456,00	455,00
5190280140	PIAZZA ARMERINA	25,10	5,00	4,00	-	-	-	30,10	4,00
3120330500	PICINISCO	-	73,00	74,00	-	-	-	73,00	74,00
3120330510	PICO	-	80,00	80,00	-	-	-	80,00	80,00
4150200570	PIEDIMONTE MATESE	-	-	-	48,00	72,00	73,00	120,00	73,00
1011020530	PIEDIMULERA	-	-	-	5,00	5,00	8,00	10,00	6,00
4150200580	PIETRAMELARA	-	-	-	-	80,00	61,00	60,00	61,00
5190280150	PIETRAPERZIA	-	-	-	-	10,00	11,00	10,00	11,00
3090630130	PIEVE A NIEVOLE	-	28,00	28,00	-	-	-	28,00	28,00
2050100390	PIEVE DI CADORE	36,00	-	-	-	-	-	36,00	-
2080130480	PIEVE DI CENTO	1.800,00	600,00	600,00	-	-	-	2.500,00	600,00
1030450400	PIEVE DI CORIANO	-	15,00	15,00	-	-	-	15,00	15,00
2050840580	PIEVE DI SOLIGO	-	40,00	40,00	-	-	-	40,00	40,00
1030491720	PIEVE EMANUELE	-	-	-	-	83,00	64,00	83,00	64,00
3090050300	PIEVE SANTO STEFANO	-	182,00	182,00	-	-	-	182,00	182,00
2080500300	PIEVEPELAGO	-	20,00	20,00	-	-	-	20,00	20,00
1010811870	PINEROLO	23,00	-	-	-	-	-	23,00	-
1010811890	PIOBESI TORINESE	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
3080420120	PIOMBINO	-	-	-	312,00	168,00	169,00	480,00	169,00
3090630140	PISTOIA	750,00	700,00	700,00	750,00	-	-	2.200,00	700,00
4130230660	PIZZOFERRATO	-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00
2080610350	PODENZANO	46,00	37,00	37,00	-	-	-	83,00	37,00
3090750220	POGGIBONSI	-	136,00	136,00	-	-	-	136,00	136,00
3091000040	POGGIO A CAIANO	-	-	-	8,00	4,00	5,00	12,00	5,00
3120690490	POGGIO BUSTONE	-	-	-	-	14,00	15,00	14,00	15,00
4180310380	POGGIO IMPERIALE	-	-	-	-	27,00	28,00	27,00	28,00
3120690510	POGGIO MIRTETO	-	596,00	596,00	-	-	-	596,00	596,00
3120690520	POGGIO MOIANO	50,00	25,00	25,00	-	5,00	6,00	20,00	31,00
3120690530	POGGIO NATIVO	-	26,00	26,00	4,00	-	-	30,00	26,00
2080290160	POGGIO RENATICO	425,00	350,00	350,00	1.200,00	-	-	1.975,00	350,00
1030450420	POGGIO RUSCO	40,00	-	-	-	-	-	40,00	-
1010811830	POIRINO	300,00	-	-	-	-	-	300,00	-
3120700770	POLI	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00
4150720970	POLLA	-	-	-	35,00	13,00	13,00	48,00	13,00
4150720980	POLLICA	-	-	-	27,00	-	-	27,00	-
1030151380	POLPENAZZE	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-
3120700780	POMEZIA	-	529,00	529,00	-	-	-	529,00	529,00
2080610360	PONTE DELL'OLIO	51,00	-	-	1,00	-	-	52,00	-
1030151390	PONTE DI LEGNO	182,00	305,45	305,45	140,00	95,00	96,00	702,45	401,45
2050840570	PONTE DI PIAVE	19,00	-	-	-	-	-	19,00	-
2050100400	PONTE NELLE ALPI	28,00	82,00	81,00	12,00	-	-	122,00	81,00
3090620280	PONTEDESA	-	252,00	251,00	122,00	22,00	23,00	396,00	274,00
2080610370	PONTENURE	25,00	57,00	58,00	-	-	-	82,00	58,00
1030121600	PONTIDA	-	80,00	80,00	-	-	-	80,00	80,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2015	2015	2017	2016	2016	2017	2016	2017
3120400180	PONZA	-	31,00	30,00	-	31,00	32,00	62,00	62,00
2050840580	PONZANO VENETO	-	47,00	47,00	-	-	-	47,00	47,00
3090430280	PORCARI	-	-	-	6,00	12,00	13,00	18,00	13,00
1030241780	PORLEZZA	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
4180670620	PORTIGLIOLA	-	-	-	-	5,00	6,00	5,00	6,00
3110060800	PORTO SAN GIORGIO	-	-	-	39,00	32,00	33,00	71,00	33,00
4140180550	PORTOCANNONE	-	-	-	-	7,00	6,00	7,00	6,00
2050870280	PORTOGRUARO	-	150,00	150,00	-	-	-	150,00	150,00
2080280170	PORTOMAGGIORE	225,00	-	-	-	-	-	225,00	-
5190760151	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	-	144,00	118,00	-	-	-	144,00	118,00
4170640620	POTENZA	-	-	-	-	349,00	350,00	349,00	350,00
2050900810	POVE DEL GRAPPA	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
2050890590	POVEGLIANO VERONESE	11,00	-	-	-	-	-	11,00	-
2080880290	POVIGLIO	152,00	34,00	34,00	5,00	18,00	18,00	209,00	52,00
5190650080	POZZALLO	8,84	-	-	-	-	-	8,84	-
1030491780	POZZO D'ADDA	13,00	-	-	-	-	-	13,00	-
3091000050	PRATO	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	10.500,00	6.500,00
2080320310	PREDAPPIO	82,00	-	-	3,00	12,00	13,00	87,00	13,00
2050840620	PREGANZIOL	-	85,00	85,00	-	-	-	85,00	85,00
1030481780	PREGNANA MILANESE	-	-	-	22,00	-	-	22,00	-
1030121850	PRESEZZO	80,00	-	-	-	-	-	80,00	-
1030151460	PREVALLE	25,00	7,84	7,84	14,00	8,00	9,00	54,84	16,84
3120400190	PRIVERNO	-	48,00	47,00	-	-	-	48,00	47,00
5190550580	PRIZZI	15,85	12,00	10,00	-	11,00	11,00	38,85	21,00
4150510610	PROCIDA	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
1030151470	PROVAGLIO D'ISEO	81,00	-	-	-	-	-	81,00	-
4150110540	PUGLIANELLO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
1010021380	QUARGNENTO	-	-	-	-	18,00	19,00	18,00	19,00
3090830181	QUARRATA	300,00	-	-	-	-	-	300,00	-
1010021390	QUATTORDIO	-	-	-	3,00	10,00	10,00	13,00	10,00
2080880300	QUATTRO CASTELLA	136,00	-	-	-	-	-	136,00	-
1030450460	QUINGENTOLE	15,00	23,50	23,50	-	-	-	38,50	23,50
1010271780	RACCONIGI	14,00	-	-	3,00	12,00	13,00	29,00	13,00
5190480680	RACCUIA	12,82	-	-	-	28,00	29,00	40,82	29,00
3090750230	RADDA IN CHIANTI	-	35,00	35,00	-	-	-	35,00	35,00
3090750240	RADICOFANI	-	13,00	12,00	-	-	-	13,00	12,00
5190010300	RAFFADALI	17,33	-	-	-	-	-	17,33	-
5190210360	RAMACCA	11,05	-	-	16,00	-	-	27,05	-
2080880310	RAMISETO	51,00	-	-	-	-	-	51,00	-
5190210370	RANDAZZO	-	-	-	-	22,00	22,00	22,00	22,00
5190010310	RAVANUSA	7,07	-	-	-	-	-	7,07	-
2080880140	RAVENNA	1.250,00	135,00	135,00	-	-	-	1.385,00	135,00
4150200680	RAVISCANINA	-	-	-	-	11,00	12,00	11,00	12,00
4150200670	RECALE	-	-	-	84,00	-	-	84,00	-
3110440440	RECANATI	-	-	-	47,00	-	-	47,00	-
2050840940	REFRONTOLO	61,00	10,00	9,00	-	-	-	51,00	9,00
3090300350	REGGELLO	117,00	-	-	-	-	-	117,00	-
2080880330	REGGIO EMILIA	1.600,00	-	-	-	-	-	1.600,00	-
2080880320	REGGIOLO	775,00	84,00	85,00	-	-	-	881,00	85,00
4180251030	RENDE	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00
1030491800	RESCALDINA	97,00	-	-	-	-	-	97,00	-
1030491810	RHO	120,00	122,18	122,18	25,00	89,00	89,00	356,18	211,18
2081010130	RICCIONE	574,00	106,00	106,00	-	-	-	680,00	106,00
5190180150	RIESI	4,42	-	-	4,00	14,00	14,00	22,42	14,00
1010271810	RIFREDDO	2,00	-	-	-	-	-	2,00	-
2081010140	RIMINI	1.348,00	-	-	-	-	-	1.348,00	-
3090420150	RIO MARINA	62,00	-	-	-	-	-	62,00	-
3090420160	RIO NELL'ELBA	-	203,00	203,00	-	-	-	203,00	203,00
2080880340	RIO SALICETO	73,00	-	-	-	-	-	73,00	-
2080880150	RIOLO TERME	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-
3120330570	RIPI	-	42,00	41,00	-	-	-	42,00	41,00
5190210380	RIPOSTO	13,28	-	-	16,00	-	-	29,28	-
1010812060	RIVALTA DI TORINO	14,00	-	-	-	-	-	14,00	-
1030571190	RIVANAZZANO	16,00	-	-	-	-	-	16,00	-
1010812090	RIVAROLO CANAVESE	-	-	-	-	28,00	28,00	28,00	28,00
2080610380	RIVERGARO	69,00	-	-	-	-	-	69,00	-
3120690580	RIVODUTRI	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
1030880710	ROBBIATE	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
4130380820	ROCCA DI MEZZO	-	-	-	7,00	-	-	7,00	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al senai del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senai del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senai del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
3120400220	ROCCA MASSIMA	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
2080560300	ROCCABIANCA	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
3120400210	ROCCAGORGA	-	18,00	18,00	-	12,00	13,00	31,00	31,00
4130230730	ROCCAMONTEPIANO	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
4150510650	ROCCARAINOLA	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
4130380840	ROCCARASO	-	-	-	25,00	-	-	25,00	-
3120330590	ROCCASECCA	-	182,00	182,00	-	-	-	182,00	182,00
4130230780	ROCCASPINALVETI	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
3090360200	ROCCASTRADA	38,00	185,00	185,00	5,00	3,00	3,00	241,00	198,00
1010271820	ROCCAIONE	-	55,00	25,00	-	-	-	55,00	25,00
1030491840	RODANO	-	150,00	150,00	-	-	-	150,00	150,00
1030151540	RODENGO-SAIANO	75,00	-	-	-	-	-	75,00	-
1030241880	RODERO	-	15,28	15,28	-	-	-	15,28	15,28
4180251050	ROGGIANO GRAVINA	-	-	-	31,00	87,00	87,00	118,00	87,00
2080680350	ROLO	-	264,00	264,00	-	-	-	264,00	264,00
2050900880	ROMANO D'EZZELINO	20,00	48,00	48,00	26,00	26,00	26,00	120,00	74,00
1010521250	ROMENTINO	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-
2050890820	RONCA'	10,00	23,00	24,00	-	-	-	33,00	24,00
1030151580	RONCADELLE	-	175,00	175,00	-	800,00	800,00	1.075,00	1.075,00
1030571260	RONCARO	-	3,82	3,82	-	2,00	3,00	5,82	6,82
3120910440	RONCIGLIONE	-	-	-	-	18,00	18,00	18,00	18,00
1030491880	RONCO BRIANTINO	-	7,64	7,64	-	6,00	7,00	13,64	14,64
1070340490	RONCO SCRIVIA	62,00	-	-	-	-	-	62,00	-
2080320380	RONCOFREDDO	6,00	18,00	19,00	-	-	-	13,00	19,00
2050900870	ROSA'	-	620,00	620,00	2,00	-	-	618,00	620,00
1030491870	ROSATE	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-
5180780160	ROSOLINI	19,54	-	-	-	31,00	32,00	50,54	32,00
4150080780	ROTONDI	-	-	-	18,00	-	-	18,00	-
2080610390	ROTOFRENO	130,00	13,00	13,00	-	-	-	143,00	13,00
4180251110	ROVITO	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00
2080660160	RUSSI	63,00	53,00	53,00	-	-	-	116,00	53,00
2050540730	SACCOLONGO	-	8,00	8,00	-	-	-	8,00	8,00
3120700920	SACROFANO	-	18,00	19,00	-	-	-	18,00	19,00
1010960560	SAGLIANO MICCA	-	-	-	15,00	-	-	15,00	-
2080560310	SALA BAGANZA	153,00	165,00	166,00	-	78,00	77,00	384,00	243,00
2080130500	SALA BOLOGNESE	2,00	38,00	38,00	-	-	-	38,00	38,00
1030151800	SALE MARASINO	110,00	15,28	15,28	-	-	-	94,73	15,28
1030990480	SALERANO SUL LAMBRO	3,00	-	-	-	-	-	3,00	-
2050840690	SALGAREDA	38,00	-	-	-	-	-	38,00	-
4180410640	SALICE SALENTINO	-	-	-	13,00	21,00	21,00	34,00	21,00
1030151810	SALO'	88,00	213,82	213,82	41,00	31,00	32,00	383,82	245,82
2080560320	SALSOMAGGIORE TERME	546,00	125,00	125,00	-	-	-	671,00	125,00
2081010150	SALUDECIO	-	75,00	75,00	8,00	-	-	81,00	75,00
1010881270	SALUGGIA	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-
1010272030	SALUZZO	14,00	-	-	-	-	-	14,00	-
3090630170	SAMBUCA PISTOIESE	-	65,00	64,00	-	-	-	65,00	64,00
5200950450	SAMUGHEO	-	-	-	-	18,00	18,00	18,00	18,00
1070370480	SAN BARTOLOMEO AL MARE	47,00	-	-	-	-	-	47,00	-
4150110560	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	-	-	-	15,00	-	-	15,00	-
2080130510	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	-	47,00	48,00	-	-	-	47,00	48,00
2050840700	SAN BIAGIO DI CALLALTA	15,00	-	-	-	-	-	15,00	-
5180180160	SAN CATALDO	0,86	-	-	22,00	47,00	47,00	69,86	47,00
3120700931	SAN CESAREO	225,00	100,00	100,00	-	-	-	325,00	100,00
2080500350	SAN CESARIO SUL PANARO	107,00	20,00	21,00	-	-	-	127,00	21,00
5180550810	SAN CIPIRELLO	8,84	-	-	-	22,00	22,00	30,84	22,00
4150721180	SAN CIPRIANO PICENTINO	-	-	-	23,00	61,00	82,00	84,00	62,00
2081010160	SAN CLEMENTE	53,00	82,00	82,00	-	-	-	135,00	82,00
5190210390	SAN CONO	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
4180251160	SAN DONATO DI NINEA	-	-	-	3,00	9,00	10,00	12,00	10,00
1010812310	SAN FRANCESCO AL CAMPO	-	239,00	111,00	-	-	-	239,00	111,00
3100800280	SAN GEMINI	-	1,00	2,00	-	-	-	1,00	2,00
1030450580	SAN GIACOMO DELLE SEGNALE	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00
3090750280	SAN GIMIGNANO	-	300,00	300,00	-	-	-	300,00	300,00
4150510670	SAN GIORGIO A CREMANO	-	-	-	37,00	-	-	37,00	-
3120330620	SAN GIORGIO A LIRI	278,00	278,00	-	-	-	-	-	-
4180251180	SAN GIORGIO ALBANESE	-	-	-	-	1,00	2,00	1,00	2,00
2050540750	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	78,00	-	-	-	-	-	78,00	-
2080130520	SAN GIORGIO DI PIANO	-	387,00	387,00	47,00	45,00	48,00	479,00	433,00
2050540760	SAN GIORGIO IN BOSCO	32,00	17,00	17,00	-	-	-	49,00	17,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al sensi del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
4160780240	SAN GIORGIO IONICO	-	-	-	-	29,00	29,00	29,00	29,00
4150110580	SAN GIORGIO LA MOLARA	-	-	-	6,00	22,00	23,00	28,00	23,00
2080610400	SAN GIORGIO PIACENTINO	24,00	23,00	24,00	10,00	-	-	57,00	24,00
1030450580	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	65,00	70,00	70,00	-	-	-	135,00	70,00
2081010170	SAN GIOVANNI IN MARGINANO	182,00	219,00	219,00	-	-	-	401,00	219,00
2080130530	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	408,00	600,00	600,00	-	-	-	1.008,00	600,00
5180210400	SAN GIOVANNI LA PUNTA	-	-	-	-	49,00	49,00	49,00	49,00
2050890700	SAN GIOVANNI LUPATOTO	-	2.000,00	2.000,00	22,00	-	-	1.978,00	2.000,00
3090050330	SAN GIOVANNI VALDARNO	21,00	91,00	92,00	-	-	-	112,00	92,00
3090620300	SAN GIULIANO TERME	-	-	-	31,00	-	-	31,00	-
5180550620	SAN GIUSEPPE IATO	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
3090300390	SAN GODENZO	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
2080130540	SAN LAZZARO DI SAVENA	442,00	65,00	65,00	81,00	-	-	588,00	65,00
3110590530	SAN LEO	200,00	-	-	-	-	-	200,00	-
4150110600	SAN LORENZELLO	-	-	-	14,00	48,00	48,00	82,00	49,00
4180251220	SAN LORENZO DEL VALLO	-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00
3110590540	SAN LORENZO IN CAMPO	-	-	-	-	57,00	57,00	57,00	57,00
3120810460	SAN LORENZO NUOVO	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
3090630180	SAN MARCELLO PISTOIESE	64,00	308,00	308,00	20,00	51,00	52,00	443,00	360,00
4180251240	SAN MARCO ARGENTANO	-	-	-	18,00	37,00	37,00	53,00	37,00
5180480780	SAN MARCO D'ALUNZIO	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00	25,00
2050540770	SAN MARTINO DI LUPARI	-	650,00	650,00	-	-	-	650,00	650,00
2080680370	SAN MARTINO IN RIO	150,00	270,00	270,00	-	-	-	420,00	270,00
1030571340	SAN MARTINO SICCOMARIO	49,00	-	-	9,00	17,00	17,00	75,00	17,00
1010812380	SAN MAURIZIO CANAVESE	19,00	-	-	-	-	-	19,00	-
2080320400	SAN MAURO PASCOU	37,00	-	-	11,00	-	-	48,00	-
4150080830	SAN MICHELE DI SERINO	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
1010272100	SAN MICHELE MONDOVI	13,00	31,00	14,00	6,00	9,00	10,00	59,00	24,00
4180251260	SAN NICOLA ARCELLA	-	-	-	26,00	-	-	26,00	-
1010071010	SAN PAOLO SOLBRITO	-	-	-	2,00	1,00	1,00	3,00	1,00
5180480790	SAN PIER NICETO	13,17	-	-	-	-	-	13,17	-
2050840720	SAN PIETRO DI FELETTO	-	6,00	6,00	-	-	-	6,00	6,00
2050890750	SAN PIETRO IN CARIANO	67,00	115,00	115,00	-	-	-	202,00	115,00
2080130550	SAN PIETRO IN CASALE	135,00	26,00	26,00	-	-	-	161,00	26,00
2050540790	SAN PIETRO VIMINARIO	-	18,00	17,00	-	-	-	18,00	17,00
2080680380	SAN POLO D'ENZA	38,00	-	-	-	-	-	38,00	-
2080500370	SAN POSSIDONIO	125,00	-	-	-	-	-	125,00	-
4150200810	SAN PRISCO	-	-	-	25,00	-	-	25,00	-
2080500380	SAN PROSPERO	30,00	24,00	24,00	-	-	-	54,00	24,00
1010812420	SAN RAFFAELE CIMENA	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-
1030890480	SAN ROCCO AL PORTO	13,00	-	-	-	2,00	3,00	11,00	3,00
5180480810	SAN SALVATORE DI FITALIA	31,56	-	-	31,00	9,00	9,00	71,56	9,00
1010021510	SAN SALVATORE MONFERRATO	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
4150110660	SAN SALVATORE TELESINO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
2080580330	SAN SECONDO PARMENSE	121,00	150,00	150,00	8,00	-	-	279,00	150,00
4180310480	SAN SEVERO	-	-	-	18,00	-	-	18,00	-
4180251280	SAN SOSTI	-	-	-	-	85,00	86,00	85,00	86,00
5180480890	SAN TEODORO ME	1,77	-	-	2,00	8,00	8,00	11,77	8,00
2050840750	SAN VENDEMIANO	-	114,00	114,00	27,00	63,00	64,00	204,00	178,00
5200950500	SAN VERO MILIS	-	-	-	-	15,00	18,00	15,00	18,00
2050800890	SAN VITO DI LEGUZZANO	-	28,00	28,00	-	4,00	5,00	32,00	33,00
3120330690	SAN VITTORE DEL LAZIO	-	53,00	53,00	-	-	-	53,00	53,00
1030482010	SAN ZENONE AL LAMBRO	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-
2050890710	SANGUINETTO	-	7,00	7,00	35,00	-	-	28,00	7,00
3090050340	SANSEPOLCRO	100,00	1.000,00	1.000,00	26,00	31,00	32,00	1.159,00	1.032,00
4180251300	SANTA CATERINA ALBANESE	-	-	-	23,00	11,00	12,00	34,00	12,00
5180180170	SANTA CATERINA VILLARMOSSA	1,24	-	-	-	-	-	1,24	-
4160410710	SANTA CESAREA TERME	-	-	-	-	5,00	6,00	5,00	6,00
3090620320	SANTA CROCE SULL'ARNO	21,00	-	-	-	-	-	21,00	-
2050840740	SANTA LUCIA DI PIAVE	-	82,00	82,00	-	-	-	82,00	82,00
5180010370	SANTA MARGHERITA DI BELICE	3,54	-	-	-	9,00	10,00	12,54	10,00
2050870350	SANTA MARIA DI SALA	225,00	350,00	350,00	-	-	-	575,00	350,00
5180820200	SANTA NINFA	5,35	-	-	18,00	-	-	24,35	-
2080320420	SANTA SOFIA	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
4140940440	SANT'AGAPITO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
2080130560	SANT'AGATA BOLOGNESE	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-
4150110680	SANT'AGATA DE' GOTI	-	-	-	-	18,00	18,00	18,00	18,00
4180251320	SANT'AGATA DI ESARO	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
5180480830	SANT'AGATA DI MILITELLO	-	-	-	-	58,00	58,00	58,00	58,00

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai senzi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senzi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senzi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senzi del comma 1-7 del Par. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senzi del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senzi del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
3110590550	SANTAGATA FELTRIA	74,00	-	-	-	21,00	22,00	95,00	22,00
2080660170	SANTAGATA SUL SANTERNO	140,00	-	-	-	-	-	140,00	-
2080290190	SANTAGOSTINO	2.100,00	725,00	725,00	-	-	-	2.825,00	725,00
5190210450	SANTALFIO	2,21	-	-	8,00	-	-	10,21	-
2050890780	SANTAMBROGIO DI VALPOLICELLA	11,00	23,00	24,00	-	-	-	34,00	24,00
4180221150	SANTANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	-	-	-	24,00	61,00	62,00	85,00	62,00
3120330650	SANTANDREA DEL GARIGLIANO	-	-	-	-	9,00	10,00	9,00	10,00
4150110690	SANTANGELO A CUPOLO	-	-	-	6,00	2,00	2,00	8,00	2,00
3110590570	SANTANGELO IN VADO	-	-	-	22,00	76,00	77,00	98,00	77,00
2050890770	SANTANNA D'ALFAEDO	-	35,00	36,00	-	-	-	35,00	36,00
1010812480	SANTANTONINO DI SUSÀ	-	89,00	41,00	-	-	-	89,00	41,00
4150510740	SANTANTONIO ABATE	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
3120330670	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
4160090400	SANTERAMO IN COLLE	-	-	-	12,00	38,00	36,00	50,00	36,00
2080660390	SANT'ILARIO D'ENZA	81,00	139,00	140,00	-	-	-	230,00	140,00
5180480900	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	71,00	100,00	100,00	-	-	-	171,00	100,00
4180251340	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
5190010390	SANTO STEFANO QUISQUINA	298,50	-	-	-	-	-	298,50	-
1010272140	SANTO STEFANO ROERO	22,00	-	-	-	-	-	22,00	-
2050900850	SANTORSO	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
4150721340	SAPRI	-	-	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00
2050900870	SARCEDO	10,00	-	-	-	-	-	10,00	-
2050900980	SAREGO	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
1030121840	SARNICO	-	10,82	10,82	-	13,00	14,00	23,82	24,82
2080320430	SARSINA	-	209,00	209,00	-	-	-	209,00	209,00
5200730820	SASSARI	-	-	-	62,00	-	-	62,00	-
2080130570	SASSO MARCONI	385,00	27,00	28,00	23,00	23,00	23,00	458,00	51,00
2080500390	SASSUOLO	569,00	-	-	-	-	-	569,00	-
4180221200	SATRIANO	-	-	-	12,00	15,00	16,00	27,00	16,00
4150080950	SAVIGNANO IRPINO	-	-	-	22,00	36,00	37,00	58,00	37,00
2080320440	SAVIGNANO SUL RUBICONE	185,00	26,00	27,00	28,00	6,00	7,00	245,00	34,00
2080660400	SCANDIANO	462,00	122,00	122,00	-	-	-	584,00	122,00
3090300410	SCANDICCI	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	10.000,00
4130380820	SCANNO	-	-	-	8,00	-	-	8,00	-
4130230870	SCERNI	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
2050901000	SCHIO	411,00	-	-	94,00	-	-	505,00	-
5190010400	SCIACCA	22,10	-	-	16,00	19,00	19,00	57,10	19,00
5190650110	SCICLI	66,30	-	-	-	-	-	66,30	-
4130380840	SCOPPITO	-	-	-	5,00	-	-	5,00	-
1030462040	SEGRATE	-	-	-	31,00	-	-	31,00	-
1030151660	SELLERO	-	21,54	21,54	-	-	-	21,54	21,54
2050540860	SELVAZZANO DENTRO	-	28,00	28,00	-	-	-	28,00	28,00
3090430280	SERAVEZZA	208,00	190,00	189,00	19,00	85,00	86,00	512,00	285,00
5200170710	SERDIANA	-	-	-	-	19,00	19,00	19,00	19,00
1030462070	SEREGNO	-	53,46	53,46	-	-	-	53,46	53,46
3120400270	SERMONETA	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-
4160310510	SERRACAPRIOLA	-	-	-	-	10,00	11,00	10,00	11,00
5190180180	SERRADIFALCO	-	-	-	22,00	-	-	22,00	-
2080500410	SERRAMAZZONI	170,00	44,00	45,00	-	-	-	214,00	45,00
3090630190	SERRAVALLE PISTOIESE	-	233,00	232,00	11,00	7,00	8,00	251,00	240,00
1010881360	SERRAVALLE SESIA	6,00	29,00	13,00	4,00	15,00	15,00	54,00	28,00
4150200880	SESSA AURUNCA	-	-	-	16,00	12,00	13,00	28,00	13,00
1030462080	SESTO SAN GIOVANNI	-	-	-	-	95,00	96,00	95,00	96,00
2080500420	SESTOLA	185,00	-	-	-	-	-	185,00	-
1030462100	SETTIMO MILANESE	-	-	-	25,00	2,00	2,00	27,00	2,00
1010812550	SETTIMO TORINESE	-	-	-	47,00	-	-	47,00	-
3120330720	SGURGOLA	176,00	-	-	-	-	-	176,00	-
3090750320	SIENA	-	-	-	125,00	-	-	125,00	-
5200170800	SINNAI	-	-	-	28,00	58,00	58,00	86,00	58,00
5190760170	SIRACUSA	132,58	-	-	-	-	-	132,58	-
2080320450	SOGLIANO AL RUBICONE	-	94,00	94,00	-	-	-	94,00	94,00
4160410740	SOGLIANO CAVOUR	-	-	-	14,00	-	-	14,00	-
1030462120	SOLARO	-	61,09	61,09	12,00	25,00	26,00	98,09	87,09
2050540870	SOLESINO	26,00	-	-	-	-	-	26,00	-
2080500430	SOLIERA	500,00	200,00	200,00	-	-	-	700,00	200,00
4150510790	SOMMA VESUVIANA	-	-	-	-	22,00	22,00	22,00	22,00
2050890810	SOMMACAMPAGNA	-	-	-	27,00	-	-	27,00	-
1010272220	SOMMARIVA DEL BOSCO	8,00	-	-	20,00	6,00	6,00	34,00	6,00
5190180190	SOMMATINO	7,74	-	-	-	-	-	7,74	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al senai del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senai del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senai del commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
2050880820	SONA	22,00	47,00	47,00	-	-	69,00	47,00	
1030770610	SONDRIO	-	-	-	-	31,00	31,00	32,00	
3120400290	SONNINO	-	89,00	89,00	-	-	89,00	89,00	
2080580380	SORAGNA	41,00	-	-	10,00	-	51,00	-	
1070340600	SORI	125,00	-	-	-	-	125,00	-	
3120810470	SORIANO NEL CIMINO	-	-	-	-	12,00	13,00	13,00	
5180780180	SORTINO	-	-	-	5,00	6,00	7,00	11,00	
2050100580	SOSPIROLO	40,00	-	-	-	-	40,00	-	
3090750340	SOVICILLE	-	-	-	-	8,00	8,00	9,00	
2050100580	SOVRAMONTE	-	77,00	77,00	50,00	65,00	65,00	38,00	
4150200890	SPARANISE	-	-	-	8,00	-	8,00	-	
3120400300	SPERLONGA	-	37,00	38,00	-	17,00	17,00	55,00	
4180251420	SPEZZANO ALBANESE	-	-	-	-	9,00	10,00	9,00	
4180251430	SPEZZANO DELLA SILA	-	-	-	-	41,00	42,00	42,00	
2080500440	SPILAMBERTO	310,00	32,00	33,00	-	-	278,00	33,00	
3110080700	SPINETOLI	-	-	-	40,00	150,00	150,00	110,00	
1030260990	SPINO D'ADDA	48,00	3,06	3,06	-	23,00	23,00	74,06	
1030121960	SPINONE AL LAGO	-	16,80	16,80	-	-	16,80	16,80	
1030121970	SPIRANO	85,00	-	-	-	-	85,00	-	
4130800410	SPOLTORE	-	-	-	-	41,00	42,00	41,00	
1070740570	SPOTORNO	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	
2050840810	SPRESIANO	22,00	12,00	12,00	-	-	34,00	12,00	
4180221380	SQUILLACE	-	-	-	-	9,00	10,00	9,00	
4180221390	STALETTI	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	
4181030430	STEFANACONI	-	-	-	-	8,00	8,00	8,00	
1070740580	STELLA	15,00	-	-	-	-	15,00	-	
3120690640	STIMIGLIANO	-	78,00	77,00	-	-	78,00	77,00	
1030121990	STROZZA	14,00	-	-	-	-	14,00	-	
3120330750	SUPINO	-	-	-	-	28,00	27,00	28,00	
1010812800	SUSA	1,00	-	-	-	-	1,00	-	
2050840820	SUSEGANA	-	46,00	46,00	-	-	46,00	46,00	
5180180200	SUTERA	50,00	-	-	-	-	50,00	-	
3090420200	SUVERETO	-	45,00	45,00	-	6,00	7,00	51,00	
1030450850	SUZZARA	150,00	-	-	-	-	150,00	-	
2050710480	TAGLIO DI PO	-	28,00	28,00	-	-	28,00	28,00	
1030881070	TAINO	-	28,56	28,56	8,00	12,00	12,00	48,56	
3110590830	TALAMELLO	-	-	-	3,00	28,00	29,00	31,00	
3120910490	TARQUINIA	-	220,00	219,00	-	49,00	50,00	269,00	
4180251450	TARSIA	-	-	-	-	13,00	14,00	13,00	
2050840830	TARZO	-	24,00	23,00	-	-	24,00	23,00	
3090300450	TAVARNELLE VAL DI PESA	25,00	-	-	-	-	25,00	-	
1030890580	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	-	-	-	2,00	-	2,00	-	
4150721480	TEGGIANO	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	
5180480851	TERME VIGLIATORE	12,64	-	-	17,00	17,00	17,00	46,64	
5180550680	TERMINI IMERESE	164,06	-	-	-	-	164,06	-	
3100800320	TERNI	-	-	-	242,00	-	242,00	-	
1030122040	TERNO D'ISOLA	-	9,59	9,59	-	-	9,59	9,59	
5200950650	TERRALBA	-	-	-	65,00	-	65,00	-	
3090620350	TERRICCIOLA	81,00	-	-	-	6,00	7,00	87,00	
5200530880	TERTENIA	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	
5200170840	TEULADA	-	-	-	14,00	-	14,00	-	
2080560390	TIZZANO VAL PARMA	-	38,00	38,00	-	-	38,00	38,00	
2080880410	TOANO	70,00	-	-	-	5,00	6,00	75,00	
3100580520	TODI	-	29,00	29,00	-	-	29,00	29,00	
3120690660	TOFFIA	-	20,00	20,00	-	-	20,00	20,00	
3120701040	TOLFA	-	163,00	162,00	-	-	163,00	162,00	
4130230900	TOLLO	-	18,00	17,00	-	-	18,00	17,00	
2050540910	TOMBOLO	8,00	47,00	47,00	-	-	56,00	47,00	
4150081080	TORELLA DE' LOMBARDI	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	
3100580530	TORGIANO	-	-	-	-	19,00	20,00	19,00	
2050901070	TORREBELVICINO	30,00	-	-	-	-	30,00	-	
2050540920	TORREGLIA	-	28,00	28,00	-	-	28,00	28,00	
5180550700	TORRETTA	22,98	17,00	13,00	-	14,00	15,00	53,98	
2050880850	TORRI DEL BENACO	-	47,00	47,00	-	31,00	32,00	78,00	
3120330780	TORRICE	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	
4180780280	TORRICELLA	-	-	-	-	19,00	20,00	19,00	
2080580410	TORRILE	79,00	-	-	-	6,00	6,00	85,00	
1030881100	TRAVEDONA-MONATE	-	-	-	-	9,00	10,00	9,00	
2080580420	TRAVERSETOLO	50,00	-	-	-	-	50,00	-	

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo al senai del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo al senai del comma 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
2080610430	TRAVO	-	15,00	16,00	-	-	-	15,00	16,00
4180251500	TREBISACCE	-	-	-	-	78,00	77,00	76,00	77,00
2080320480	TREDOZIO	-	30,00	-	-	-	-	30,00	-
4150721520	TRENTINARA	-	-	-	3,00	9,00	10,00	12,00	10,00
1030151800	TRENZANO	-	55,00	55,00	-	-	-	55,00	55,00
1030122100	TREVIGLIO	364,00	458,18	458,18	-	-	-	822,18	458,18
2050840850	TREVISO	-	400,00	-	-	63,00	64,00	337,00	64,00
2050901100	TRISSINO	-	125,00	-	-	-	-	125,00	-
1030492220	TRIUGGIO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
4140180810	TRIVENTO	-	-	-	100,00	-	-	100,00	-
3120330800	TRIVIGLIANO	-	-	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00
1010812680	TROFARELLO	-	14,00	-	-	-	-	14,00	-
4181030440	TROPEA	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
5190480990	TUSA	-	77,72	-	-	-	-	77,72	-
3120910510	TUSCANIA	-	155,00	155,00	-	-	-	155,00	155,00
5190481000	UCRIA	-	3,78	8,00	8,00	-	-	11,78	6,00
3110590680	URBANIA	-	-	-	9,00	-	-	9,00	-
3110590670	URBINO	-	-	-	62,00	65,00	96,00	157,00	96,00
1030122130	URGNANO	-	65,00	-	-	-	-	65,00	-
3090300460	VAGLIA	-	89,00	88,00	18,00	-	-	107,00	88,00
3091000080	VAIANO	-	140,00	128,00	128,00	-	-	12,00	128,00
1010812740	VAL DELLA TORRE	-	7,00	-	-	-	-	7,00	-
2050840880	VALDOBBIADENE	-	110,00	176,00	176,00	25,00	51,00	362,00	227,00
1010021740	VALENZA	-	23,00	-	-	18,00	184,00	184,00	223,00
2050901130	VALLI DEL PASUBIO	-	10,00	23,00	24,00	8,00	16,00	16,00	55,00
4150721540	VALLO DELLA LUCANIA	-	-	-	6,00	-	-	8,00	-
1030492271	VANZAGHELLO	-	67,00	57,38	57,38	8,00	4,00	136,38	62,38
1030492280	VANZAGO	-	-	-	6,00	-	1,00	8,00	1,00
1010881540	VARALLO	-	15,00	58,00	27,00	10,00	-	83,00	27,00
2080560450	VARANO DE' MELEGARI	-	50,00	-	-	-	-	50,00	-
1070740650	VARAZZE	-	250,00	-	-	-	-	250,00	-
2080560460	VARSÌ	-	-	47,00	48,00	-	-	47,00	48,00
3120910540	VASANELLO	-	177,00	88,00	88,00	-	-	89,00	88,00
3090620380	VECCHIANO	-	-	-	-	28,00	28,00	28,00	28,00
1030492310	VEDANO AL LAMBRO	-	35,00	-	-	8,00	-	43,00	-
1030881170	VEDANO OLONA	-	49,00	-	-	-	-	49,00	-
2050840880	VEDELAGO	-	-	75,00	75,00	-	-	75,00	75,00
4180410910	VEGLIE	-	-	-	-	19,00	19,00	19,00	19,00
1030881181	VENEGONO INFERIORE	-	48,00	-	-	25,00	7,00	80,00	7,00
4150081140	VENTICANO	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-
5190550740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	-	17,00	13,00	-	-	-	17,00	13,00
1030122210	VERDELLINO	-	-	30,55	30,55	-	-	30,55	30,55
2080320490	VERGHERETO	-	35,00	53,00	53,00	-	-	88,00	53,00
2080610440	VERNASCA	-	7,00	25,00	25,00	-	-	32,00	25,00
3120330840	VEROLI	-	-	-	32,00	-	-	32,00	-
2050890910	VERONELLA	-	-	7,00	8,00	-	-	7,00	8,00
1010812810	VERRUA SAVOIA	-	3,00	-	-	-	-	3,00	-
2081010200	VERUCCHIO	-	50,00	-	-	-	-	50,00	-
1010521500	VERUNO	-	5,00	-	-	-	-	5,00	-
3120910560	VETRALLA	-	-	104,00	104,00	-	-	104,00	104,00
2080680420	VETTO	-	7,00	-	-	-	-	7,00	-
1010272400	VEZZA D'ALBA	-	22,00	-	-	-	-	22,00	-
1030151890	VEZZA D'OGLIO	-	13,00	-	-	2,00	4,00	19,00	4,00
2080680440	VIANO	-	-	190,00	190,00	-	-	190,00	190,00
4181030470	VIBO VALENTIA	-	-	-	37,00	-	-	37,00	-
4150721560	VIBONATI	-	-	-	8,00	-	-	8,00	-
4180310570	VICO DEL GARGANO	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
4150510880	VICO EQUENSE	-	-	-	-	31,00	32,00	31,00	32,00
1010272410	VICOFORTE	-	9,00	-	-	-	-	9,00	-
4150721570	VIETRI SUL MARE	-	-	-	32,00	-	-	32,00	-
2080290200	VIGARANO MAINARDA	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-
3120910570	VIGNANELLO	-	300,00	50,00	50,00	-	19,00	19,00	231,00
2080500450	VIGNOLA	-	431,00	51,00	52,00	-	-	482,00	52,00
1010272420	VIGNOLO	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
2050540890	VIGODARZERE	-	-	35,00	38,00	-	-	35,00	38,00
2050870430	VIGONOVO	-	45,00	-	-	18,00	16,00	61,00	16,00
2050890840	VILLA BARTOLOMEA	-	68,00	105,00	108,00	-	-	171,00	108,00
1030122271	VILLA D'ALME'	-	-	75,00	75,00	-	-	75,00	75,00
1030122280	VILLA D'OGNA	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-

Codice Ministero Interno	COMUNE	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - Patto regionalizzato orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 - Patto nazionale orizzontale	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI	PATTI ORIZZONTALI (2014 e 2015) TOTALI
		a	b	c	d	e	f	g=a+b+d+e	h=c+f
		2016	2016	2017	2016	2016	2017	2016	2017
3120330870	VILLA LATINA	-	-	-	-	6,00	7,00	6,00	7,00
3120330890	VILLA SANTO STEFANO	-	55,00	54,00	-	-	-	55,00	54,00
5180550780	VILLABATE	-	-	-	-	12,00	13,00	12,00	13,00
1030151910	VILLACHIARA	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
5200170920	VILLACIDRO	-	-	-	25,00	83,00	84,00	88,00	84,00
2050710480	VILLADOSE	33,00	-	-	-	-	-	33,00	-
1010812870	VILLAFRANCA PIEMONTE	-	-	-	16,00	-	-	16,00	-
5180010420	VILLAFRANCA SICULA	0,44	10,00	9,00	30,00	4,00	5,00	15,56	14,00
5200170940	VILLAMASSARGIA	-	-	-	-	18,00	19,00	18,00	19,00
1010071180	VILLANOVA D'ASTI	4,00	-	-	-	-	-	4,00	-
1010272440	VILLANOVA MONDOVI'	7,00	-	-	-	-	-	7,00	-
5200530990	VILLANOVATULO	-	-	-	10,00	-	-	10,00	-
1030151820	VILLANOVA SUL CLUSI	25,00	45,82	45,82	9,00	3,00	4,00	82,82	49,82
5200170970	VILLAPUTZU	-	-	-	16,00	147,00	148,00	163,00	148,00
2050901180	VILLAVERLA	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-
1030492390	VIMERCATE	-	-	-	62,00	-	-	62,00	-
1030492400	VIMODRONE	500,00	900,00	900,00	850,00	-	-	2.250,00	900,00
1010812880	VIRLE PIEMONTE	-	-	-	2,00	-	-	2,00	-
3120910580	VITORCHIANO	25,00	-	-	25,00	-	-	-	-
2050541050	VO	14,00	-	-	-	-	-	14,00	-
2080280210	VOGHIERA	40,00	-	-	-	-	-	40,00	-
1010813000	VOLPIANO	-	77,00	37,00	-	-	-	77,00	37,00
1030450700	VOLTA MANTOVANA	-	-	-	11,00	-	-	11,00	-
4180310800	VOLTURINO	-	-	-	-	4,00	5,00	4,00	5,00
1030571810	ZECCONE	15,00	-	-	-	-	-	15,00	-
1030990610	ZELO BUON PERSICO	24,00	49,78	49,78	12,00	25,00	25,00	110,78	74,78
1030571820	ZEME	16,00	12,68	12,68	-	-	-	3,33	12,68
1030571850	ZERBOLO'	-	-	-	-	22,00	23,00	22,00	23,00
2080500480	ZOCCA	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-
2080130600	ZOLA PREDOSA	569,00	-	-	31,00	-	-	620,00	-

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZ A ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	0,00		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	0,00		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	0,00	0,00	0,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	0,00	0,00	0,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	0,00	0,00	0,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	0,00	0,00	0,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	0,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	0,00	0,00	0,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		0,00	0,00	0,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		0,00	0,00	0,00

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

ADEMPIMENTI	31/01/2016	01/03/2016	31/03/2016	15/04/2016	30/04/2016	15/06/2016	30/06/2016	10/07/2016	28/07/2016	15/08/2016	30/08/2016
MONITORAGGIO 2° SEMESTRE 2015 (comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 193/2011)	Gli enti locali inviano al MEF le richieste in termini di competenza mista utilizzando il sistema web "http://pattoabilsistema1.aspx#"										
CERTIFICAZIONE PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015 (comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 193/2011)			Gli enti locali trasmettono digitalmente utilizzando il sistema web "http://pattoabilsistema1.aspx#" la certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguita						Termine ultimo invio da parte comunitaria ad acta		
MONITORAGGIO PAREGGIO 2016 (tempiistica da definire con decreto MEF di cui al comma 719 dell'articolo 1 della legge n. 208/2016)											
EDILIZIA SCOLASTICA (comma 713 dell'articolo 1 della legge n. 208/2016)		Gli enti locali comunicano alle PCM - Strutture di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica gli spazi finanziari di cui necessitano		Emissione DPCM di individuazione degli enti locali beneficiari e dell'importo dell'esclusione							
BONIFICA AMBIENTALE (comma 718 dell'articolo 1 della legge n. 208/2016)		Gli enti locali comunicano alle PCM - Strutture di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche gli spazi finanziari di cui necessitano		Emissione DPCM di individuazione degli enti locali beneficiari e dell'importo dell'esclusione							
PATTO REGIONALIZZATO (commi da 728 a 731 dell'articolo 1 della legge n. 208/2016)				Gli enti locali comunicano ad ANCI, UPI e regioni l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare impegni in conto capitale ovvero gli spazi che sono disposti a cedere	La regione dell'Emilia e Romagna si comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio del saldo di finanza pubblica.				Gli enti locali comunicano ad ANCI, UPI e regioni l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare impegni in conto capitale ovvero gli spazi che sono disposti a cedere	La regione dell'Emilia e Romagna si comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio del saldo di finanza pubblica.	
PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE (comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208/2016)					Gli enti locali comunicano al MEF mediante il sito web "http://paraggiobilancio.mef.gov.it/" l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere/acquistare.			Il MEF aggiorna gli obiettivi degli enti informati della acquisizione/cessione dell'obiettivo (comunicato sito web)			
ENTI LOCALI COLPITI DAL SISMA (comma 441 dell'articolo 1 della legge n. 208/2016)							Le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto comunicano al MEF gli importi da escludere per i rispettivi enti locali				